



ISBN: 9788831934725

© 2021. Alberto Lupano, diritti riservati.

Editrice Tipografia Baima - Ronchetti & C. s.n.c.  
Vicolo Cassano, 3 - 10081 Castellamonte (Torino)  
Tel. e fax 0124 581209 - E-mail: [tipobaima@gmail.com](mailto:tipobaima@gmail.com)  
[www.baimaronchetti.it](http://www.baimaronchetti.it)

ALBERTO LUPANO

DAI GONZAGA AI SAVOIA:  
IL VESCOVO PIETRO SECONDO RADICATI  
DI COCCONATO E CELLA,  
PASTORE, GIURISTA, POLITICO

Relazione presentata al convegno “Pietro Secondo Radicati  
di Cocconato e Cella Vescovo-Conte di Casale (1701-1728)”,  
Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 9 marzo 2013.





## PREMESSA<sup>1</sup>

*La vita di un vescovo deve regolarsi [...] unicamente secondo le leggi della disciplina ecclesiastica*  
San Carlo Borromeo<sup>2</sup>

Delineare il governo pastorale esercitato da Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella ordinario nella diocesi di Casale per ventisette anni, secondo la dimensione storico-giuridica<sup>3</sup> in cui si è condotta questa ricerca, appare compito né facile né breve. Infatti la mole di documenti sopravvissuti negli archivi<sup>4</sup> è tale da consentire di scrivere non solo un saggio bensì una sostanziosa monografia. Cosa che rinvio al futuro, considerato il valore del personaggio e il suo rilievo nell'impostare la vita della chiesa locale a un rigoroso ordine giuridico e insieme pastorale talmente esemplare da mantenersi a lungo.

Deve rilevarsi subito proprio questa vistosa caratteristica, fondamentale per chi aspira a occuparsi di storia del diritto: tutta l'opera di monsignor Radicati si è svolta, in modo coerente, in prospettiva rigorosamente giuridica e curialista, con l'aspirazione a realizzare un modello di governo pastorale e, di riflesso, civile, capace di accordare tra loro il bene comune, la *libertas Ecclesiae* e il bene supremo della *salus animarum*, intesi secondo il diritto canonico e i decreti tridentini. Proposito che non esclude alcuni insuccessi, incomprensioni e finanche la possibilità che talvolta il presule abbia ecceduto nello zelo, influenzato dal suo atteggiamento impetuoso ma rigorosamente logico.

Sgomberando il terreno da possibili equivoci, va ribadito che in questa relazione ci si occupa dell'opera del vescovo Radicati, ovviamente, soprattutto secondo il diritto

<sup>1</sup> Con reverente affetto dedico questo intervento a monsignore Germano Zaccheo, vescovo di Casale di pia, felice memoria, con cui ho collaborato per tanti anni e per tante cose. Ricordo e rimpiango ancora una volta il nostro presule attraverso le parole – mutate dalla tradizione epigrafica di Roma cristiana e adattate al nostro contesto – che ho pronunciato durante una commemorazione tenuta davanti agli amici di sempre: *Anima suavissima vive memor Casalensium qui Te perpetue diligent*. E da casalese e da socio ormai più che trentennale della SPABA sento il dovere di esprimere gratitudine al presidente, architetto Bruno Signorelli, per l'opera profusa nella preparazione del convegno riservato alla figura del vescovo Pietro Secondo Radicati, elemento centrale nella storia della diocesi e del ducato del Monferrato.

<sup>2</sup> Così citato da DE CERTAU, 1977, p. 264.

<sup>3</sup> Ne tenga conto il lettore, specialmente nel valutare la bibliografia di riferimento allegata al mio lavoro, bibliografia selezionata soprattutto in base alla sua attinenza al diritto comune e in particolare al diritto canonico.

<sup>4</sup> Il riferimento è al materiale documentario custodito in Archivio diocesano di Casale, *Scritture riguardanti diversi affari ed impegni di monsignor Pietro Secondo Radicati (1713-1719)*, in scaffale 1 a destra, fila 3, reparto A, cartella 2, filza 2, n. 11 e, soprattutto, in Archivio di Stato di Torino, poi citato come ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzi 1, 2, 3, 4.

canonico. Tale elemento risulta essenziale alla comprensione dei motivi delle molteplici azioni di Pietro Secondo, azioni che certi suoi detrattori, tra XVIII e XX secolo, pensatori più o meno candidi ma di sicuro di non grande splendore, non si lasciano sfuggire occasione di presentare come anomalie, come frutto di un temperamento bizzoso, autoritario, spregiudicato, riducendo l'uomo a un tristo individuo dallo "*spirito torbido*"<sup>5</sup>, forse persino suscettibile di indagini che oggi si direbbero "*lombrosiane*". Al di là dei luoghi comuni fuorvianti di certuni, quelli del presule casalese sono invece comportamenti sempre muniti di una ragionevolezza, tutta *giuridica*, le sue scelte sono fondate e giustificate sul diritto comune, specialmente sulla componente del diritto canonico, e sul sentimento di giustizia che animava il presule. Il diritto così inteso, elemento fondamentale della civiltà europea dal medioevo alla fine dell'antico regime, può allora essere una delle chiavi di lettura efficaci alla migliore comprensione del personaggio. E, si badi, una chiave di lettura giuridicamente assolutoria rispetto ad accuse e sospetti.

Già dalle principali opere di storiografia diocesana casalese di Girolamo De Bono<sup>6</sup>, Vincenzo De Conti<sup>7</sup> e di Giovanni Minina<sup>8</sup>, lette però conoscendo il diritto e lo spirito ecclesiali, ci si accorge che, magari persino contro la volontà dei rispettivi autori, il ritratto del soggetto ne esce bene in quanto, comunque sia, gli viene riconosciuta la buona fede del pastore d'anime autentico, non l'indifferenza dello zelatore bigotto che si limita a benedire scartoffie o, peggio ancora, l'ipocrisia dell'impostore mercenario che sprema impunemente il gregge (e di siffatti ordinari diocesani assolutamente indegni gli esempi non mancano mai nella storia ecclesiale). Invece Pietro Secondo s'impone da vescovo zelante, degno di rispetto, talvolta addirittura simpatico, anche se s'intende che sulla simpatia del personaggio bisogna operare una certa interpretazione perché essa ai giorni nostri, nella dimensione ecclesiale assai divergente dal passato, non è di facile decifrazione.

<sup>5</sup> Anzi, "*spirito torbido e pericoloso*", "*cagione non ultima delle difficoltà [della corte di Torino] con la Santa Sede*". Tale era la definizione preferita dal conte Carlo Luigi Caissotti, noto giurista e uomo di Stato sabauda, artefice per anni della politica giurisdizionalista e coordinatore del volume *Relazione storica*, 1731, p. 25 e *passim*; cfr. altresì MININA, 1887, pp. 153-154. Interessante è la *Relazione, fedeli memorie e lettere concernenti la condotta impropria del vescovo di Casale Radicati*, in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 2, n. 8, dove si legge del presule "*essere egli di humore stravagante, di spirito torbido, amatore delle novità*" "*di stravaganti et improprie maniere*" e si "*lombrosianeggia*" proseguendo su questi toni. Tra l'altro si accusa il vescovo di "*tirannia*", di venalità, che è quasi come dire di simonia, di falso zelo "*per la libertà, immunità e giurisdizione ecclesiastica a fine di poter poi sotto di esso violare le istesse leggi ecclesiastiche e civili, e procedere per vie arbitrarie e senza osservare le giudiciali, credendosi a coperto quando la ragione vuole di opporsi a qualche violenza di fatto, col rappresentare in Roma di essere egli perseguitato*". Si tenta di gettare discredito anche sugli stretti collaboratori, specialmente sul fedele segretario, don Delfino De Giovanni. Tuttavia si ritrovano una lettera dell'ordinario di Alessandria, Francesco Arborio Gattinara, del 14 giugno 1720 che difende a spada tratta il vescovo di Casale e la trascrizione di un brano delle omelie di Radicati che spiega esplicitamente l'atteggiamento del presule sgradito alla corte di Torino: "*Si deve credere alla legge di Roma, e non a' novatori. Dio e noi vogliamo e possiamo sostenerla unicamente e lo faremo a tutto potere anche a qualsiasi costo*". Inoltre nelle omelie il presule ricordava il proprio contributo alla salvezza di Casale nel 1706. Se Radicati fosse stato un prepotente l'avrebbe già mostrato durante il soggiorno alla corte mantovana e non sarebbe stato scelto dal duca per essere proposto all'episcopato.

<sup>6</sup> DE BONO, 1734, pp. 144-152.

<sup>7</sup> DE CONTI, 1841, XI, p. 735 sgg.; 1841, IX, p. 19 sgg. sull'opera del vescovo Radicati nella diocesi di Casale. Lo storico Vincenzo De Conti era nipote dei canonici della cattedrale casalese Giuseppe e Vincenzo De Conti, di tendenza giansenista e anticurialista, morti nella prima metà del XIX secolo. I De Conti, compreso lo storico, non simpatizzavano per il vescovo Radicati che rappresentava il curialismo e il filogesuitismo, l'antitesi del giansenismo: era naturale la disparità di giudizio sull'ecclesiologia e sul modo di intendere il ministero episcopale.

<sup>8</sup> MININA, 1887, pp. 147-154

Penso che almeno per un giurista, per un canonista, per un curiale, la sua figura possa apparire accattivante anche quando le si attribuiscono sbagli, troppo impeto, troppo zelo. Questo consenso si spiega riflettendo su diversi argomenti: Radicati è indomito, coraggioso in ogni circostanza perché sente in pieno l'autorevolezza dell'ordine episcopale – nella prospettiva dell'antico regime – che gli conferisce una forza morale unica. Radicati paga di persona le sue scelte, come quando, alla fine, accetta la traslazione alla sede episcopale di Osimo<sup>9</sup>. Mostra una condotta coerente e si assume la sua parte di responsabilità per ciò che ha fatto. Non torna indietro. Non recrimina. Soprattutto lavora sempre<sup>10</sup>, ignora l'ozio. Per un uomo di potere non son meriti di poco conto.

L'ordinario casalese non è un teologo sistematico, non è un contemplativo, anche se lo onora il fatto di avere intrattenuto una corrispondenza epistolare con la grande mistica suor Maria degli Angeli, carmelitana torinese beatificata nel 1865; la quale verosimilmente qualche buona intuizione la possedeva, assieme alla capacità di discernimento dell'animo umano, e mai sarebbe entrata in relazione con un indegno<sup>11</sup>. Radicati è persona di fede e di buona fede, ha zelo apostolico, è anche il vescovo giurista di antico regime abituato a regolare giuridicamente le persone e le cose. Crede che il diritto canonico sia lo strumento giusto per dare ordine, dare rigore e risolvere equitativamente i problemi della propria diocesi. Naturalmente senza trascurare i principi della carità e delle opere di misericordia, secondo la logica della dottrina cristiana coeva: la quale auspica sempre il perdono degli erranti quando però essi si convertano e distingue tra le differenti responsabilità dei peccatori, tentando di individuare gli illusi, i traviati, chi è in buona fede e chi no, gli ingenui e i perseveranti nell'errore. Chi, ancora oggi, sebbene nella mutata realtà ecclesiale cattolica, esiterebbe a non scorgere in tutto questo un lodevole intento?

A sommessio giudizio di chi scrive, si possono discutere i metodi a volte bruschi adottati dal vescovo, *homme de caractère* direbbero i francesi, un tempo militare e uomo politico, non la retta intenzione dei suoi propositi.

S'è già detto che Pietro Secondo è uomo impegnato al lavoro con la mente e col fisico, non esita a intervenire persino fuori della sua sede alle ordinazioni sacerdotali e agli altri atti sacramentali quando le diocesi limitrofe sono ormai da anni prive dei rispettivi ordinari; scrive molto, osserva, sorveglia, s'informa, studia, provvede<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Fu sacrificato dalla politica ecclesiastica sabauda a causa del nuovo concordato del 1727, ottenuto come è noto dai funzionari sabaudi con larga opera di corruzione dei prelati romani. Osimo era diocesi dotata di un bel palazzo episcopale e di una mensa vescovile piuttosto ricca, ma semplice vescovato come Casale, non arcivescovato. Nella mentalità curiale la traslazione di un presule, col consenso dell'interessato, per non apparire punitiva di solito è disposta dalla Santa Sede da una diocesi inferiore ad altra di rango superiore, in applicazione del noto principio ecclesiastico "*promoveatur ut amoveatur*" (cfr. FERRARIS, 1886, III, *Episcopus*, art. 3, n. 47, p. 339; BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 7, p. 553). Nel caso del Radicati, sebbene consenziente, il passaggio ad una diocesi come Osimo non costituisce di certo una gratificazione: il vescovo, già malandato di salute, deve aver risentito pesantemente di questa situazione umiliante. Sulla traslazione del presule cfr. ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, 12 aprile 1728, con lettera del vescovo a re Vittorio Amedeo II in cui Radicati auspica che così "*cessi la mia disgrazia*". Cfr. altresì *ibidem*, cat. II, mazzo 4, n. 6, *Parere di Fabrizio Landino sopra il quesito se sia lecito a un sovrano scacciare civilmente da' suoi Stati un vescovo o arcivescovo [...] concludente per l'affirmativa*, del 1726, e il *Parere* di monsignor Sardini del 1728.

<sup>10</sup> La copiosa serie di lettere e appunti autografi conservati dimostra uno spirito analitico, meticoloso e puntiglioso, tendente a pianificare tutto, senza lasciare nulla al caso.

<sup>11</sup> Cfr. CARMELITANE SCALZE DI MONCALIERI, 2006, p. 865.

<sup>12</sup> Il concilio di Trento aveva stabilito i parametri dell'operosità del vescovo secondo queste massime: "*vigilare, in*

In una diocesi casalese dove lo stato del clero e dei fedeli rendeva necessaria l'imposizione di una certa obbedienza, il richiamo a una maggiore disciplina, Radicati è obbligato a esigere il rispetto della propria persona di riflesso al rispetto del proprio ministero, nell'alveo della dottrina sulla dignità episcopale elaborata dal diritto comune e dal Tridentino<sup>13</sup>. La sua visione etica è semplice coincidendo con la visione giuridica della Chiesa cattolica, visione allora tenuta nella massima considerazione<sup>14</sup>, senza dimenticare ovviamente – si insiste nel concetto – l'applicazione della carità e del perdono quando però se ne realizzino le condizioni previste dalla teologia morale e dal diritto canonico. Ad esempio, dopo aspri contrasti col capitolo cattedrale<sup>15</sup>, Pietro Secondo donerà ai canonici un sontuoso calice d'argento, non a caso ornato sul piede dalle virtù teologali realizzate a tutto tondo, ancora oggi presente tra i tesori della basilica evasiana casalese<sup>16</sup>.

Inoltre il vescovo Radicati è uomo dalla esistenza limpida, senza rispetti umani verso nessuno, conduce una vita privata irreprensibile applicando i principi della fede cristiana e del Tridentino. Non appare un ipocrita dissimulatore, non sembra praticare una doppia morale. È sufficiente rilevare questo: mai calunnie, pettegolezzi o insinuazioni di tipo etico sessuale macchiano né la sua vita personale né la sua casa né i suoi famigli. Segno di condotta incensurabile. Segno che nessuna debolezza, né al femminile né al maschile, gli poté essere rinfacciata da quando assunse lo stato di ecclesiastico. Si tratta di un elemento importante perché il governo sabauda lo ha fatto spiare continuamente in ogni sua azione, anche in circostanze in cui chiunque, invocando il buon senso e il diritto naturale, prima ancora del diritto positivo, deve ottenere il rispetto della propria intimità.

Su di lui si sono surrettiziamente raccolte relazioni, delazioni, informative di ogni genere, obiettive e non, firmate e anonime, comprese alcune rozze e apertamente caluniose, talvolta veri campionari di ignoranza non solo dei sacri canoni ma perfino del catechismo, senza altro criterio che quello di raccogliere prove contro il presule tanto curialista e intransigente nella tutela dei diritti della Chiesa romana quanto più sgradevole alla corte sabauda. Lui, monsignore, avvezzo al confessionale, da conoscitore della fragilità umana e della vita di corte, psicologicamente queste cose le doveva sapere o almeno intuire ma ha sempre tirato dritto lungo la sua strada, senza arretrare di un passo. Leggendo i documenti frutto dello spionaggio si coglie subito, insieme talvolta alla vera miseria morale di alcuni luridi confidenti, che il governo di Torino ha sempre interpretato ogni azione di Radicati in senso negativo, scorgendovi abusi di autorità e

*omnibus laborare, et ministerium suum implere*” così da dare “*bonum exemplum subditis*”. Cfr. *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio VI, de reformatione, cap. I, pp. 43-45.

<sup>13</sup> Il concilio ricorda il principio per cui “*Episcopalis dignitas omnino conservanda*”, persino di fronte ai sovrani e ai loro ministri. Cfr. *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXV, de reformatione, cap. XVII, p. 270. Cfr. FERRARIS, 1886, III, Episcopos, p. 314-376.

<sup>14</sup> Si possono intuire i rilievi scandalizzati di coloro che in età contemporanea rimproverano alla Chiesa di età moderna quella eccessiva tendenza, detta “*giuridismo*”, consistente nel valutare e inquadrare tutto, anche in riferimento alla teologia morale, secondo i parametri del diritto canonico. Ma va pur ricordato che la dimensione giuridica della Chiesa è elemento fondamentale della civiltà occidentale a partire dal medioevo e le ha procurato un ordine giuridico che è fenomeno unico ed eccezionale nella storia delle religioni. Cfr. GROSSI, 1995, p. 112; BELLOMO, 2016, p. 94 sgg.

<sup>15</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 173.

<sup>16</sup> GABRIELLI, 1935, p. 232; VIALE FERRERO, 1966, p. 184.



soprattutto disobbedienze agli ordini regi, senza peraltro distinguere a modo tra i fatti riferiti, le congetture su di essi, i commenti, le eventuali ulteriori verifiche da farsi.

Ebbene, valutando tali aspetti, se, sotto il profilo della condotta privata e della moralità intima di Pietro Secondo fosse emerso qualcosa di riprovevole e di verificabile, il governo se ne sarebbe servito per travolgere e demolire per sempre la reputazione del vescovo di Casale, magari chiedendo finalmente a Roma l'avvio di un processo canonico o usando le soffiare come arma di ricatto<sup>17</sup>. Ché tale doveva essere il sogno recondito del conte Carlo Luigi Caissotti<sup>18</sup> e del marchese Carlo Francesco Ferrero d'Ormea<sup>19</sup>, i governanti verosimilmente in grado di disporre la continua sorveglianza dell'ordinario monferrino, la raccolta delle delazioni, il compenso agli spioni tra cui furono arruolati sia laici sia, duole ammetterlo, ecclesiastici. Si spera che almeno le modalità di questa attività ignobile non siano state rese del tutto note a Vittorio Amedeo II, regnante che a monsignor Radicati doveva parecchia riconoscenza<sup>20</sup> perché proprio grazie alla mediazione del prelado il duca di Savoia aveva ottenuto la sottomissione pacifica di Casale e del Monferrato senza sparare un colpo di cannone. Se ne parlerà a suo tempo.

Anche la corrispondenza personale del presule fu intercettata e violata costantemente. Le accuse segrete al vescovo rimasero per lo più tali, in quanto davanti agli indizi, spesso inconsistenti perché gli informatori travisavano gli eventi essendo - o fingendosi ignari - del diritto canonico applicato dal prelado, inoltre dinnanzi a fatti addirittura inverosimili e grossolani, non ci si preoccupò di segnalare al diretto interessato lo stato delle questioni, né gli venne consentita un'adeguata difesa. Il metodo surrettizio adottato sarà forse conforme alla ragion di Stato applicata dai subalpini ma è palesemente iniquo, antiggiuridico e profondamente illecito secondo il diritto canonico che assicura a ogni fedele il rispetto della propria *buona fama*<sup>21</sup>, anche di fronte alle autorità secolari<sup>22</sup>. Inoltre, leggendo le carte viene spontaneo domandarsi se ai solerti delatori, non che agli estensori di siffatte odiose confidenze, sia mai venuto in mente che la calunnia, negazione della giustizia e della carità, secondo la teologia morale cattolica, è equiparata, per gravità delle conseguenze etiche e spirituali, ai delitti più gravi, anche all'omicidio<sup>23</sup>.

Sia le delazioni archiviate sia i governanti torinesi sia i successivi detrattori del pastore casalese sembrano inoltre trascurare che i doveri dei vescovi<sup>24</sup> più che dalle direttive della segreteria degli interni sabauda e dal sovrano, derivavano innanzitutto dal diritto canonico e dal grave giuramento prestato dal nuovo presule al momento della consacrazione episcopale. È evidente che si trattava di obblighi molto impegnativi a

<sup>17</sup> Il processo penale canonico si avvia sulla base di prove *legalmente* certe, di fatti *legalmente* provati, non di pettegolezzi più o meno calunniosi; ridonda a onore dell'amministrazione sabauda e della sua ragionevolezza che sul fondamento di vasta paccottiglia ecclesiastica nessuno s'azzardò mai a promuovere alcunché contro il vescovo Radicati.

<sup>18</sup> CASTRONOVO, 1973, pp. 376-380.

<sup>19</sup> MERLOTTI, 1979, pp. 17-24.

<sup>20</sup> Forse certi atteggiamenti di Radicati si spiegano anche sulla base di questi precedenti.

<sup>21</sup> Rinvio alla sintesi di FERRARIS, 1886, III, *Fama*, pp. 517-522.

<sup>22</sup> Tra l'altro, in caso di reati, il diritto penale canonico per regola generale è orientato non a irrogare freddamente mere sanzioni afflittive e punitive, ma al ravvedimento e all'emenda del reo.

<sup>23</sup> Su *calunnia* e *detractio* lesive, nelle varie fattispecie, della buona fama e dell'onore delle persone anche ecclesiastiche, cfr. ANTOINE, 1757, pars III, cap. IV, pp. 433-447.

<sup>24</sup> Tra l'altro, Radicati fu accusato numerose volte dagli uomini di governo sabauda di tradire lo Stato intrattenendo segretamente relazioni con Roma senza informare il sovrano. A tale punto si spingeva il giurisdizionalismo del tempo.

cui ogni pio vescovo adempiva tenendo conto delle complessità ambientali del tempo e del luogo del ministero episcopale. Radicati gli obblighi canonici li ha assunti alla lettera, senza elaborazioni di comodo, senza restrizioni mentali, senza rispetti umani, facendo fino in fondo il proprio dovere di pastore ordinatogli dalla Chiesa. Proprio leggendo le parti più significative delle solenni formule di promessa, ci si accorge che esse contribuiscono a spiegare, giustificare e determinare numerose opere di Radicati. Egli si è sforzato di restare fedele al giuramento meglio che ha potuto e così ha impostato il suo governo pastorale<sup>25</sup>.

Radicati all'interno dell'episcopato subalpino canta decisamente *extra chorum*, è una stonatura vivente nella gerarchia ecclesiastica sabauda dove è noto che i vescovi li nomina il sovrano in base all'indulto di papa Niccolò V e fa pure, per così dire, il direttore d'orchestra.

Trovo singolare e significativo che proprio il vescovo Radicati, il quale nella opera pastorale si è schierato *erga omnes*, abbia lasciato nella tradizione della curia episcopale casalese un ricordo ampiamente positivo e una figura viva. Infatti tra i canonici del capitolo cattedrale, successori di quei prebendati che talvolta gli si erano fieramente opposti, la memoria dell'antico ordinario è stata tramandata in modo più che benevolo, al punto che veniva evocato con l'appellativo, bonario e magniloquente, di *Vescovone*. Il *Vescovone* stava a indicare in primo luogo il presule realizzatore, colui che riusciva a fare tutto ciò che s'era prefisso. Sentii ripetere questa definizione da due curiali che, vicini alla mia famiglia, conobbi da giovane: il canonico Evasio Zavattaro, cancelliere vescovile, e monsignore Felice Moscone, vicario generale. Entrambi parlavano del *Vescovone* pieni di ammirazione, raccontando anche, tramandati dalla memoria ecclesiastica, aneddoti della vita quotidiana del prelado, sempre pronto a scampare alle insidie, non soltanto morali, dei tempi e dei nemici personali. Non mi sono mai sembrati elogi d'ufficio e banali, anche perché è ben noto che su qualche vescovo casalese non circolano reminiscenze troppo gratulatorie né da parte dei curiali né da parte dei fedeli che hanno la memoria lunga.

Lasciare segni positivi così durevoli nel tempo, nella tradizione locale, come ha lasciato il *Vescovone* non è da tutti. Significa qualcosa.

Se collocati nella dimensione storico-giuridica canonistica, gli atti di governo diocesano di Radicati possono essere anche letti e interpretati come un prezioso strumento di

<sup>25</sup> Cfr. *Pontificale romanum*, 1770, *De consecratione electi in episcopum, Forma iuramenti*, pp. 53-55. Il presule giurava di essere in tutto "*fidelis et oboediens*" al papa e alla Chiesa romana; aggiungeva, tra l'altro "Papatum romanum, et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum [...] contra omnem hominem [...] Iura, honores, privilegia, et auctoritatem sanctae Romanae Ecclesiae, Domini nostri Papae et successorum praedictorum, conservare, defendere, augere, et promovere curabo. Neque ero in consilio, vel facto, seu tractatu, in quibus contra ipsum Dominum nostrum, vel eandem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra vel prejudicialia personarum, iuris, honoris, status, et potestatis eorum machinentur. Et, si talia a quibuscumque tractari vel procurari novero, impediam hoc pro posse; et quanto citius potero, significabo eidem Domino nostro, vel alteri, per quem possit ad ipsius notitiam pervenire. Regulas Sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, seu dispositiones, reservationes, provisiones, et mandata apostolica, totis viribus observabo, et faciam ab aliis observari. [...] Domino nostro ac successoribus praefatis rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus ad meae Ecclesiae statum, ac cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae meae fidei tradita sunt [...] et vicissim mandata Apostolica humiliter recipiam, et quam diligentissime exequar. [...] Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praefata omnia adimplebo per certum Nuntium ad hoc speciale mandatum habentem, [...] Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque impignorabo, nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu Capituli Ecclesiae meae, inconsulto Romano Pontifice".

studio della chiesa casalese e del ducato del Monferrato durante la difficile congiuntura del passaggio dalla dominazione di casa Gonzaga a casa Savoia. Infatti Pietro Secondo è vescovo tra due dinastie, Gonzaga e Savoia appunto, in un momento delicato nella vita del Monferrato, quando dal 1706 si impone l'assolutismo sabaudo.

Il duca di Savoia smantella lo Stato monferrino a più livelli. Innanzitutto nella dimensione politica: sono soppresse le antiche istituzioni amministrative che segnano l'antica autonomia del ducato. Nel 1730 viene esautorato nientemeno che il Senato di Casale, grande tribunale d'antico regime, dotato di importanti competenze oltre a quelle giurisdizionali<sup>26</sup>. Inoltre si elimina quasi tutta la legislazione monferrina e si estendono al Monferrato le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna* promulgate nel 1723<sup>27</sup>; soltanto gli statuti locali rimangono in vigore nel Monferrato mentre il resto del diritto patrio, risultato di una creazione secolare raccolta nella consolidazione del segretario ducale Giacomo Giacinto Saletta<sup>28</sup>, non esiste più, evento problematico sia per gli avvocati sia per i giudici sia per gli amministratori locali. Il nuovo sovrano Vittorio Amedeo II non esita a disattendere il trattato del 1703 stipulato con l'Impero il quale prevedeva che la cessione del Monferrato, feudo imperiale, fosse accompagnata dal rispetto della normativa vigente, comprese le consuetudini, e delle tradizionali istituzioni monferrine<sup>29</sup>.

In parte interviene anche una spoliazione storico-artistica non priva di un significato politico. Ad esempio, il castello di Casale, sede dei sovrani Paleologi e Gonzaga, centro fortemente emblematico delle antiche dinastie regnanti, viene ridotto a caserma, l'arredo è disperso nelle residenze sabaude, in breve gli ambienti sono soggetti a un degrado così intenso da distruggere le decorazioni parietali. Non è che la popolazione della ex capitale fosse entusiasta nell'assistere alla perdita di prestigio, alla eliminazione dell'identità politica locale, all'assimilazione del Monferrato al resto degli Stati sabaudi voluta dall'assolutismo torinese attraverso la degradazione dei luoghi e dei simboli del regime precedente<sup>30</sup>.

In compenso il nuovo governo ha cercato di migliorare l'ordine pubblico del territorio. Prima la situazione era abbastanza grave e omicidi, ferimenti, percosse, risse, erano frequenti sia tra la nobiltà sia tra il popolo<sup>31</sup>.

Quanto alla situazione ecclesiastica, si deve evidenziare che la diocesi di Casale è stata una delle poche istituzioni preesistenti all'annessione sabauda che si è mantenuta. E in tale ambito proprio al vescovo Radicati va riconosciuto il merito di avere difeso, per quanto possibile, la sfera ecclesiale dalle ingerenze del nuovo governo dirette al condizionamento e all'allineamento di Casale rispetto alle altre sedi vescovili degli Stati di casa Savoia, secondo il modello del giurisdizionalismo subalpino. Una difesa, quella attuata energicamente da Pietro Secondo, che non si limitava alla tutela delle prerogative

<sup>26</sup> Cfr. MONGIANO, 1993, pp. 219-240; LUPANO, 2001, pp. 142-144, LUPANO, 2000 a, p. 527 sgg. Segnalo inoltre una mia monografia sul Senato di Casale, di storia istituzionale e procedurale, di prossima pubblicazione.

<sup>27</sup> Cfr. VIORA, 1986, pp. 179-183.

<sup>28</sup> Consultabile nella consolidazione SALETTA, 1675.

<sup>29</sup> Vado ripetendo questi concettini fin dal mio saggio in argomento LUPANO, 2000 a, p. 532 sgg.

<sup>30</sup> DE CONTI, 1794, p. 41 e pure LUPANO, 2010, pp. 128-130.

<sup>31</sup> Per un tentativo di messa a punto dei variegati problemi penalistici nel Monferrato cfr. LUPANO, 2012, pp. 122-126.

immunitarie e giurisdizionali tradizionali della Chiesa, ma che, nel contesto in cui si svolgeva, assumeva pure il valore di una difesa dell'identità del territorio monferrino e dell'unica autonomia rimasta – quella diocesana ed ecclesiastica – ambito in cui era possibile invocare leggi, consuetudini, procedure almeno formalmente non impostate in via quasi esclusiva da Torino. Nella realtà istituzionale e sociale monferrina dove i motivi di crisi non mancavano, l'ordinario diocesano ha reagito all'assolutismo della nuova corte nella veste di capo della chiesa locale, attuando a modo suo una sorta di 'resistenza morale'. Anzi, date le circostanze in cui si è svolta, essa ha rappresentato un prodigio di resistenza, la quale, come si vedrà, sconcertò e irritò i governanti subalpini i quali tuttavia dovettero tollerare a lungo l'ordinario di Casale 'non allineato' e non filogovernativo alla pari di tutti gli altri.

Va ricordato che nell'antico regime il vescovo cattolico non era solo persona, un uomo con tutti i suoi limiti, ma era anche un simbolo, il simbolo più alto esistente nel territorio, emblematico del potere religioso e della morale comune. Del resto è risaputo che lo stesso potere politico d'antico regime forniva davanti ai sudditi il buon esempio di devozione formale alla Chiesa. Almeno esteriormente, si attingeva ampiamente alla religione per trarre modelli esemplari idonei a regolare la condotta dei sovrani, dei governanti, dei sudditi. La religione rappresentava il primo degli elementi costitutivi della società civile, seguita dal diritto. I valori del cristianesimo coincidevano almeno ufficialmente coi principi dello Stato. È noto che il cattolicesimo permeava di sé tutta la struttura sociale dei paesi fedeli al papa: il diritto romano raccolto da Giustiniano e rielaborato dai giuristi del diritto comune si affiancava al diritto canonico; inoltre chiese, monumenti, opere d'arte e del pensiero dimostravano visibilmente l'influenza della religione. Dunque i conquistatori del Monferrato, pur se la regione era diventata politicamente 'niente', senza serbare alcuna traccia dell'antica dignità, erano fatalmente obbligati a fare i conti anche con un vescovo di natura energica e poco accomodante come Radicati.

## La diocesi di Casale e il concilio Tridentino

La diocesi che Radicati è stato destinato a reggere aveva applicato bene le riforme tridentine, tra l'altro obbligatorie in tutto l'orbe cattolico<sup>32</sup>. Lo stato di fatto positivo a Casale lo riconoscono fin dalla seconda metà del XVI secolo gli atti delle visite apostoliche di Gerolamo Ragazzoni, vescovo di Novara, che compì la sua visita nel 1577, e di Carlo Montiglio, vescovo di Viterbo, visitatore nel 1584<sup>33</sup>. Inoltre non va trascurato, in tema di disciplina ecclesiastica, che la diocesi di Casale era suffraganea di Milano, dunque era tenuta ad applicare con la dovuta sollecitudine i decreti del metropolita, compresi quelli di san Carlo Borromeo, perfetto interprete del concilio attraverso le opportune norme approvate nei numerosi sinodi diocesani da lui convocati<sup>34</sup>.

Si deve rilevare che nella diocesi casalese esistevano tante consuetudini canoniche particolari, in certi casi tollerate per amor di pace dai predecessori di Radicati. Allora il diritto canonico generale ammetteva con qualche larghezza le consuetudini particolari *secundum legem, praeter legem*, persino, a certe condizioni, *contra legem*<sup>35</sup>. Si ritornerà su questo aspetto perché proprio l'azione pastorale del vescovo Radicati tentò di eliminare alcuni usi antichi che, a quel tempo, erano ormai divenuti anacronistici, probabilmente degenerati nella pratica, gravemente contrari alla disciplina tridentina e talvolta occasione di scandalo.

Ancora a titolo di premessa rivolta a spiegare meglio scelte e atti di Pietro Secondo, è necessario precisare i caratteri del ministero episcopale nel diritto canonico coevo. Si tratta di istituzione di diritto divino, il vescovo è successore degli apostoli, titolare della piena giurisdizione ecclesiastica sulla diocesi<sup>36</sup>. Le principali fonti normative che regolano il ministero episcopale nel XVIII secolo sono: il *Corpus iuris canonici*, le costituzioni pontificie, la dottrina, i decreti del concilio di Trento. Questi ultimi insistono sul fatto che il vescovo deve risiedere, deve essere il buon pastore, non il percussore del gregge, ma deve esercitare la carica con benevolenza, pazienza e fermezza<sup>37</sup>. Il vescovo nello *ius commune* e nelle delibere conciliari tridentine è superiore a tutti, deve essere onorato dai regnanti; ottiene il primo posto ovunque. Al ministero episcopale sono riservate delle funzioni fondamentali: la potestà legislativa,

<sup>32</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXV, de reformatione, cap. II, pp. 253-254.

<sup>33</sup> Entrambi i verbali di queste visite si conservano anche nell'Archivio diocesano di Casale, Visite apostoliche. cfr. LUPANO, 2000 b, p. 53, p. 64.

<sup>34</sup> DE CERTAU, 1977, p. 263 sgg.

<sup>35</sup> GAUDEMET, 1998, pp. 441-445; cfr. anche per le basi del diritto comune GROSSI, 1995, p. 87 sgg.

<sup>36</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXIII, de ordine, cap. IV, p. 173.

<sup>37</sup> *Ibidem*, sessio XIII, de reformatione, cap. I, p. 82.

giudiziaria, di governare il popolo di Dio, di insegnare come maestro di dottrina, di santificare e impartire i sacramenti<sup>38</sup>.

Tra l'altro la dimora del vescovo somigliava poco alla casa di un vescovo odierno. Seguendo la mentalità dell'antico regime, un presule era tenuto a circondarsi di numerosi 'familiari', collaboratori sia ecclesiastici sia laici i quali formavano la sua corte, ritenuta indispensabile al decoro e alla dignità episcopale. Allo stesso modo il tenore di vita esteriore del prelato si confaceva agli usi aristocratici coevi per mostrare la superiorità del rango episcopale e ottenere rispetto da parte della società civile.

In età moderna è notorio che sia la dottrina dei canonisti ortodossi sia la prassi della curia romana evidenziano che alla guida della diocesi non sono sempre idonei dei colossi di scienza. Il vescovo, da saggio uomo di governo, deve col proprio discernimento scegliere buoni collaboratori, teologi, canonisti, amministratori.

Modello dell'episcopato cattolico così inteso rimane san Carlo Borromeo, rappresentato alla stregua del pastore intrepido dal perfetto spirito evangelico, il vescovo esemplare, elogiato da tutti i romani pontefici. San Carlo è innanzitutto pastore e legislatore perché regola *giuridicamente* tutti gli aspetti della vita ecclesiale. La sua pastorale fu rigorosamente gerarchica "in modo da far convergere ogni cosa, tramite le autorità ecclesiastiche intermedie, nelle mani dell'arcivescovo, il pastore per eccellenza"<sup>39</sup>. È esempio di riferimento anche del vescovo Radicati che conosce benissimo la vita e le opere dell'arcivescovo ambrosiano grazie ai testi della sua biblioteca privata<sup>40</sup>.

Si sa che san Carlo è uomo d'azione, di fatti. Laureato *in utroque iure* a Pavia, è uomo esperto di curia romana, fiduciario dello zio papa Pio IV, abituato all'applicazione del diritto comune sia da cardinale legato a Bologna, sia da arcivescovo di Milano. La sua attività pastorale e diocesana si svolge nel segno della rivendicazione intransigente delle immunità ecclesiastiche di fronte al potere civile e del rigoroso rispetto del diritto canonico. Sua preoccupazione principale è mantenere la disciplina in ogni settore della vita ecclesiale. Applica le regole sociali ed ecclesiali dell'antico regime, ha la propria corte, corollario indispensabile al prestigio episcopale. Il cardinale arcivescovo Borromeo dispone di centocinquanta famigli tutti vestiti di nero. Adotta una mentalità simbolica militare: il clero milanese è organizzato come *militia* ecclesiastica agli ordini del presule; possiede una 'famiglia armata' composta da servitori autorizzati al porto d'armi dallo stesso arcivescovo per eseguire le incruente sentenze del tribunale metropolitano, per costringere all'obbedienza i preti e i fedeli recalcitranti; inoltre dispone di carceri ecclesiastiche, come la maggioranza dei vescovi coevi. Mantiene ottime relazioni coi gesuiti, ai quali affida il seminario diocesano. Carlo scrive che i vescovi sono "*in militia Christi imperatores*"<sup>41</sup>; insiste sulla visibilità del vescovo, punto di riferimento di tutta la comunità cristiana, pronto a supplire qualunque lacuna del potere pubblico; trono e baldacchino episcopali vanno collocati in luogo eminente. Quando a Milano si scatena la peste il governatore fugge, san Carlo rimane al suo posto. Non ha nessun rispetto

<sup>38</sup> Sui vescovi tridentini si vedano: BARBOSA, 1650, 1649; FERRARIS, 1886, III, *Episcopus*, art. VI, pp. 354-369; GAUDEMET, 1998, p. 470 sgg., p. 761 sgg.

<sup>39</sup> SABA, RIMOLDI, 1998, III, col. 839.

<sup>40</sup> Troppo vi sarebbe da scrivere su di essa, ricca di testi giuridici, patristici, storici, teologici, molti di autori della Compagnia di Gesù. Dedicherò alla biblioteca personale del vescovo Radicati un saggio apposito.

<sup>41</sup> DE CERTAU, 1977, p. 263.

umano e si impegna nella difesa delle immunità ecclesiastiche pure a costo di scatenare l'ira di Dio<sup>42</sup>.

Allo scopo di meglio inquadrare le opere e i giorni del vescovo Radicati, va rammentato che a quel tempo nell'Europa cattolica le relazioni tra Stato e Chiesa erano regolate dal sistema del giurisdizionalismo<sup>43</sup>. I sovrani cattolici vigilavano sulla vita ecclesiale pretendendo di ingerirsi nell'amministrazione della Chiesa, di controllare le elezioni episcopali e gli atti sia dei vescovi sia dei regolari presenti nei propri Stati, sia l'esecuzione delle disposizioni della curia romana e del sommo pontefice. S'ingerivano nella collazione dei benefici e nella gestione del patrimonio ecclesiastico, anche istituendo gli economati dei benefici vacanti, e per realizzare il loro controllo sostenevano la forza solo spirituale della Chiesa, incapace senza l'ausilio dello Stato di assumere obblighi temporali. Il giurisdizionalismo si praticava sia nel ducato di Mantova e del Monferrato sia, assai più intensamente, negli Stati sabaudi.

La Santa Sede dal canto suo nei rapporti con il potere civile rivendicava le tradizionali dottrine curialiste secondo cui la Chiesa, società giuridicamente perfetta alla pari degli Stati, aveva vera giurisdizione anche temporale, non solo spirituale, poteva usare in una certa misura la forza fisica coercitiva contro i rei, poteva usare le armi, tenere carceri vescovili e così via. Se essa talvolta cedeva all'autorità dei sovrani, lo faceva con l'intenzione di cedere di fronte alla necessità o alla forza contingenti, ma senza mai rinunciare ai propri fondamentali principi giuridici. Primo tra tutti quello per cui la Santa Sede non può ammettere di derivare la sovranità dalla concessione di un altro potere<sup>44</sup>.

Alcuni presuli tentavano di applicare questi diritti persino in Spagna e nel regno di Sicilia, dove imperava il regalismo più rigido imposto dalla corona iberica. Dipendeva dalla autorevolezza e dalla forza politica dei sovrani permettere o meno certe espressioni di curialismo. Vi erano vescovi che arrestavano gli adulteri e li mandavano alle carceri vescovili, essendo l'adulterio delitto sia canonico sia civile. Non tutti i vescovi pretendevano di usare la forza invocando le prerogative curialiste; altri preferivano un approccio più pastorale e non strettamente giuridico.

Comunque, tale è lo sfondo ideologico e politico, il contesto ecclesiale generale su cui si collocano le vicende del vescovo Radicati.

<sup>42</sup> Cfr. DE CERTAU, 1977, pp. 264-265.

<sup>43</sup> Su giurisdizionalismo e curialismo si possono vedere RUFFINI, 1992, p. 83 sgg.; JEMOLO, 1914; cfr. per l'area subalpina anche LUPANO, 2001. Per il ducato di Mantova cfr. CORNAGGIA MEDICI, 1937, coll. 536-555; BESUTTI, 2003, p. 3.

<sup>44</sup> Non è forse inutile ricordare che oggi la Costituzione della Repubblica italiana riconosce all'articolo 7 che "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".

## Monsignor Radicati ordinario diocesano ‘*extra ordinem*’

Veniamo alle opere e ai giorni di Pietro Secondo Radicati<sup>45</sup>, un vescovo per molti aspetti ‘*extra ordinem*’ di cui qui di seguito si forniranno alcuni esempi del governo pastorale e degli effetti provocati.

Pietro Secondo Radicati dei conti di Cocconato e Cella nasce il 30 marzo 1671 a Cella Monte e muore a Osimo il 1 dicembre 1729<sup>46</sup>. È cadetto dell’antichissima e insigne famiglia feudale dei conti ‘sovrani’ di Cocconato, divisi in tanti rami, signori di così tante terre da fare parlare di ‘Stato Cocconato’. Tra l’altro, i Radicati avevano diritto di battere moneta e per questo entrarono in lite con i Savoia - la cosiddetta ‘questione di Cocconato’ - lite durata dal 1446 al 1598<sup>47</sup>. Monsignor Radicati da uomo d’antico regime sente i legami del sangue, dell’aristocrazia e dell’onore<sup>48</sup>. L’onore valeva più della vita nella sensibilità sociale cavalleresca di antico regime. Nella sua corrispondenza il vescovo è solito appellarsi al suo onore più volte, anche nella difesa degli interessi familiari. (San Carlo Borromeo aveva la stessa sensibilità).

Casata di fede cristiana quella dei Radicati, legata all’abbazia di Santa Maria di Vezzolano dalla devozione familiare e come protettori della sede<sup>49</sup>. Le vocazioni alla vita consacrata non erano mancate nei secoli. Umberto e Lelio, fratelli di Pietro Secondo, entrarono nella Compagnia di Gesù; il nipote Umberto Radicati sarà vescovo a Pesaro nella seconda metà del XVIII secolo.

La formazione culturale di Pietro Secondo forse è stata poco ordinata, probabilmente composita e graduale, differenziata a seconda delle residenze e degli interessi. Dapprima è giovanissimo paggio di corte. In seguito diventa capitano dei dragoni francesi a Mantova. E’ uomo d’armi, pratica la disciplina militare e tale circostanza può avere influenzato la energia del suo atteggiamento da ordinario diocesano. In seguito passa al servizio

<sup>45</sup> DE BONO, 1734, p. 144 sgg.; DE CONTI, 1841, VIII e IX, *passim*; MININA, 1887, p. 147-154; MANNO, tomo XXV, *ad vocem*; SPRETI, 1932, V, voce *Radicati di Brozolo*, p. 573; RITZLER, SEFRIN, 1952, V, p. 108, p. 146. Qualche osservazione in LUPANO, 2008, pp. 31-36.

<sup>46</sup> Coincidenza singolare, proprio nel giorno in cui la tradizione della chiesa casalese colloca il supplizio di sant’Evasio vescovo e martire.

<sup>47</sup> SPRETI, 1932, V, voce *Radicati di Brozolo*, p. 572.

<sup>48</sup> E’ agevole cogliere un riflesso di tale atteggiamento nelle contestazioni mosse da monsignor Radicati al libro, apologetico, scritto dal marchese Virginio Natta sulla propria famiglia, tra l’altro indicata come discendente dai re di Roma: NATTA, 1710, p. 5 sgg. Il vescovo Radicati sottopose alla corte torinese delle minuziose osservazioni per segnalare la faziosità dell’opera a favore dei Natta, sconveniente nei confronti dei conti di Cocconato. Oggi sembra una tempesta in un bicchier d’acqua. Cfr. i documenti in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 6.

<sup>49</sup> Cfr. l’opera, attenta all’elemento canonistico delle vicende dell’antica abbazia di Vezzolano, di MOTTA, 1933, p. 24 sgg., p. 126.



del duca Ferdinando Carlo Gonzaga, suo sovrano naturale, che lo nomina consigliere e segretario<sup>50</sup>. Se Pietro Secondo non avesse avuto una minima ma adeguata cultura giuridica non avrebbe potuto svolgere tali mansioni di tipo politico e amministrativo. Verosimilmente è appunto durante il soggiorno nella corte che si avvicina allo studio del diritto<sup>51</sup>.

Avendo deciso di mutare stato di vita, nell'anno 1700 interviene nel giovane segretario ducale la svolta definitiva. Il duca propone alla Santa Sede una terna di nomi, compreso Pietro Secondo, alla sede episcopale casalese vacante dal 1699<sup>52</sup>. Papa Innocenzo XII accetta il candidato Pietro Secondo Radicati.

Per quanto siano eventi eccezionali e singolari, la storia presenta, sebbene ovviamente di rado, casi simili di laici, di uomini d'armi e di corte che diventano pastori d'anime in seguito a una scelta personale. Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, è tra i più noti. In età moderna, ad esempio, ebbero un clamoroso passato da militari e da uomini di governo il cardinale Marco Sittico Altemps<sup>53</sup>, capostipite della omonima famiglia romana, il cardinale Alessandro Albani<sup>54</sup>, nipote di papa Clemente XI, i vescovi Francesco Saverio de Merode<sup>55</sup>, ultimo pro-ministro alle armi pontificio e Giovanni Neuschel<sup>56</sup>, ordinario di Parma durante il regno di Maria Luigia.

Nel caso della diocesi casalese si deve notare che in passato i Gonzaga di Mantova e del Monferrato avevano presentato alla Santa Sede dei loro 'segretari' per l'elezione al vescovado di Casale: Alessandro Andreasi e Aurelio Zibramonti. Entrambi tuttavia erano già chierici<sup>57</sup>.

La situazione di Pietro Secondo Radicati è eccezionale. Egli deve compiere una metamorfosi completa. Si ritira in Roma in una casa della Compagnia di Gesù dove studia teologia, sacra scrittura, liturgia. Obbligato dal diritto canonico e dai decreti tridentini a conseguire la laurea o almeno la licenza in teologia oppure in diritto canonico<sup>58</sup>, sceglie di dedicarsi a questa materia, di cui, secondo le osservazioni precedenti, doveva già possedere delle cognizioni. Nella sede universitaria romana, La Sapienza, consegue la laurea *in utroque iure* il 5 luglio 1700<sup>59</sup>. Viene da pensare che si sia presentato alle prove di licenza e di dottorato, senza frequentare sempre i corsi regolari. Per tutta la vita monsignor Radicati resterà legato ai gesuiti, anzi si può considerare il presule più filogesuitico della diocesi casalese del XVIII secolo.

Successivamente Pietro Secondo supera l'esame, prescritto dal Tridentino<sup>60</sup>, nel palazzo apostolico, alla presenza del papa e dei cardinali. Superata anche tale prova, il 7

<sup>50</sup> BENZONI, 1996, pp. 283-294.

<sup>51</sup> Potrebbe avere studiato a Mantova sotto la guida di maestri privati oppure seguendo i corsi accademici a Pavia, a Padova o altrove.

<sup>52</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, n. 7.

<sup>53</sup> ULIANICH, 1960, pp. 23-26.

<sup>54</sup> LEWIS, 1960, pp. 595-598.

<sup>55</sup> Arcivescovo titolare di Melitene: RITZLER, SEFRIN, 1979, VIII, p. 377.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 442, p. 547.

<sup>57</sup> Cfr. MININA, 1887, pp. 118-125.

<sup>58</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXII, de reformatione, cap. II, p. 165.

<sup>59</sup> RITZLER, SEFRIN, 1952, V, p. 146.

<sup>60</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXIV, de reformatione, cap. I, pp. 205-207.

maggio 1701 è eletto vescovo di Casale. Il 9 maggio, per mano del nuovo papa Clemente XI, riceve la consacrazione episcopale. Papa Albani abbonda in segni di benevolenza. Ordina che le bolle di nomina gli siano spedite gratuitamente e gli condona anche la tassa dovuta alla Camera apostolica. Lo nomina prelado domestico e vescovo assistente al soglio<sup>61</sup>.

Radicati entrando in diocesi, da buon coltivatore diretto di anime conosce il campo di lavoro a cui si dedica. Sa che ci sono tante nicchie in cui clero e popolo stanno comodamente, sono cresciuti gli abusi da correggere, circolano tante consuetudini, anche *contra legem*, tollerate in passato, ora anacronistiche, superate; chi le pratica lo fa per spirito di casta, per omaggio a una tradizione isterilita che ha ben poche ragioni d'essere. Il novello presule vuole portare ordine giuridico e governare il gregge che in quel tempo forse non è dei migliori. E nella cura del quale non è sempre facile mantenere la pazienza unita al senso di fraternità evangelica universale.

Sa pure che la violenza, la tendenza alla sopraffazione, l'uso delle armi per risolvere le contese, sono fenomeni sociali assai diffusi in ogni ceto.

È giovane, appena trentenne; come tanti 'convertiti' ha mutato completamente stato ed è pieno di zelo. Forse gli manca l'amabile dolcezza evangelica di certi santi nel dire a tutti la verità. Ma è sicuro che non gli fanno difetto lealtà e franchezza. Non ritiene di conciliarsi il favore dei grandi o del popolo attraverso blandizie convenzionali o discorsi compiacenti.

Tra l'altro Pietro Secondo a Casale succede al vescovo Lelio Ardizzone<sup>62</sup>. Questi, di nobile famiglia feudale monferrina, laureato in leggi a Torino, visse alla corte dei Gonzaga e fu esemplare canonico prevosto della collegiata casalese di santa Maria di Piazza; infine venne eletto vescovo nel 1680. I suoi ritratti suggeriscono idee miti e cordiali. Fu un buon presule, circondato però da una sorta di incomprendimento generale. Garbava poco ai casalesi. Non riusciva a ottenere obbedienza nemmeno dalla famiglia naturale. Ebbe un episcopato piuttosto travagliato che si concluse in modo patetico. Se si crede alle fonti tradizionali di storia monferrina, monsignore Ardizzone morì miseramente su un giaciglio di fortuna dopo che i congiunti, sapendolo agonizzante, esercitando intempestivamente i diritti successori, avevano spogliato la sede vescovile dell'arredo, compreso il letto abituale del presule<sup>63</sup>. Al di là di fatti quasi incredibili, alcune delle circostanze sul predecessore di Radicati potrebbero in parte spiegare perché il duca Ferdinando Carlo abbia scelto Pietro Secondo come successore di Ardizzone. Dopo un episcopato così debole, ci voleva un uomo di carattere per riaffermare a Casale l'autorità episcopale<sup>64</sup> nella sua pienezza.

Radicati non si risparmia. È quasi un iperattivo. Ha forza giovanile. Possono venire

<sup>61</sup>RITZLER, SEFRIN, 1952, V, 146. Si veda ASTO, Corte, Materie ecclesiastiche, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, n. 8, *bolle del papa Clemente XI di collazione del vescovado di Casale a favore dell'abate Pietro Secondo Radicati*. Interessante una memoria di raccomandazione composta a favore di Radicati e diretta al cardinale Albani, dove si legge: "abate conte Cocconato nominato cioè a dire raccomandato in primo luogo dal serenissimo duca di Mantova per il vescovado di Casale [...] detto signor conte è della prima nobiltà di detta città e segretario di Stato di sua altezza serenissima, ed [è] un angelo di costumi, dottissimo e savio al maggior segno con tutte le altre buone qualità che lo fanno maturo di servizio e di merito benché per altro non sia molto avanzato negli anni".

<sup>62</sup>DE CONTI, 1841, VIII, p. 544 sgg.; RITZLER, SEFRIN, 1952, V, p. 146; MININA, 1887, pp. 143-147.

<sup>63</sup>DE CONTI, 1841, VIII, p. 732.

<sup>64</sup>DE CONTI, 1841, VIII, p. 736 sgg.

in mente le riflessioni di don Abbondio quando pensa allo zelo del cardinal Federigo Borromeo<sup>65</sup>.

Radicati da Roma, prima dell'ingresso in diocesi, prepara la sua lettera pastorale in latino<sup>66</sup> che al tempo era ancora nel Monferrato la lingua degli atti pubblici e delle procedure giudiziarie. È difficile trovare nel documento tanti complimenti di rito ai nuovi diocesani. Il suo programma pastorale prevede a fondamento di tutto la devozione eucaristica e poi quella mariana; ricorda sant'Evasio, vescovo e martire, patrono principale di Casale e della diocesi. È un testo rivelatore di perfetta ortodossia che contiene anche tracce della pietà ignaziana.

Il novello vescovo è uomo di concretezza e di ordine. Innanzitutto disciplina il clero e i fedeli, li mette in riga, quasi da antico ufficiale. Subito dopo inizia la ricognizione del patrimonio diocesano. Pubblica un decreto con cui impone ai sudditi di "consegnare", cioè denunciare al vescovo i beni provenienti dalla mensa episcopale che essi detengono. Altro decreto riguarda la benedizione delle campagne e i relativi diritti di stola bianca destinati al clero officiante. Stabilisce anche un sussidio caritativo a favore del vescovado che ha poche rendite. La diocesi viene suddivisa in diciotto vicariati foranei. Radicati ordina al clero di prendere parte alle congregazioni mensili fissate dal presule per migliorare la dottrina<sup>67</sup>.

Intraprende opere edilizie di un certo peso. Il seminario diocesano è restaurato a spese del vescovo. L'episcopio, degradato e bisognoso di una sistemazione dei locali interni, viene rimodellato quasi integralmente utilizzando alcune preesistenze, è dotato di una nuova cappella, di porte e infissi eseguiti nello stile del tempo. L'intervento è ricordato dal dipinto su tela recante lo stemma episcopale di Pietro Secondo sorretto dagli angeli inserito al centro della volta della sala del trono e dalla lapide in bel latino murata al primo piano vicino alla porta che introduce all'appartamento privato<sup>68</sup>. Lo stile del fabbricato è decoroso, improntato alla massima sobrietà; la facciata e il portale sono quanto di più modesto si possa immaginare, specialmente nel contesto urbano; forse lo scalone rivela la mano di un architetto o di un capomastro particolarmente qualificato. Il palazzo non è stato pensato per essere strumento di rappresentazione del potere ecclesiastico. Può essere emblematico dell'atteggiamento del presule che, nel predisporre un edificio essenziale, funzionale, senza lusso, si discosta dalle tendenze allora in atto a Casale, in cui la nobiltà cittadina riplasmava fastosamente i propri palazzi adottando ben altre soluzioni architettoniche e decorative<sup>69</sup>.

Radicati dispone anche restauri agli edifici sacri e promuove la costruzione di nuovi templi. Consacra le chiese di san Filippo, santa Caterina, e numerose parrocchiali ricostruite in stile barocco.

Favorisce il clero regolare. Accoglie a Casale i padri della Missione di san Vincenzo

<sup>65</sup> *È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano a aver sempre l'argento vivo addosso*. MANZONI, 1969, cap. XXIII, p. 535.

<sup>66</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 15.

<sup>67</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 21 sgg.

<sup>68</sup> Cfr. DE BONO, 1744, p. 147; MININA, 1887, p. 150. Monsignor Germano Zaccheo soleva ripetere ai visitatori che se il vescovo di Casale disponeva di un luogo in cui posare il capo lo doveva allo zelo di Pietro Secondo Radicati.

<sup>69</sup> VIALE FERRERO, 1966, p. 80 sgg.

de Paoli; durante il suo episcopato caldeggia l'apertura del collegio della Compagnia di Gesù, progettato da tempo<sup>70</sup>.

È singolare che non convochi mai il sinodo diocesano, raccomandato dal Tridentino<sup>71</sup> e da san Carlo Borromeo. Tale elemento potrebbe indicare che la diocesi aveva problemi più gravi e urgenti da risolvere, che bastavano i sinodi del passato, gli ultimi celebrati dal vescovo Gerolamo Francesco Miroglio, oppure che Radicati non era pastore portato al dialogo e al confronto (come piace tanto sentire dire ai giorni nostri). Attenzione però: un sinodo diocesano si poteva anche svolgere senza che un solo parroco prendesse la parola. In curia romana rimane notorio l'esempio di papa Giovanni XXIII che convocò il primo – rimasto l'unico – sinodo di Roma<sup>72</sup>, celebrato nel 1960 in tre giorni durante i quali i testi, di rigorosa disciplina e redatti in latino, tutti predisposti dall'intransigente volontà del papa, furono letti agli astanti e subito approvati senza consentire la discussione o la minima possibilità di dissenso<sup>73</sup>.

Radicati insiste nella visita pastorale svolta dal 1703 al 1726<sup>74</sup>. Verifica minutamente persone e cose, imitando il modello di San Carlo Borromeo<sup>75</sup>. La sua visita pastorale è la più esemplare, la più analitica di tutta la storia diocesana essendo stata compilata a regola d'arte. I verbali della visita sono custoditi in otto volumi manoscritti conservati nell'Archivio diocesano di Casale. Vi è contenuto molto lavoro, anche fisico, del visitatore e dei collaboratori. Oggi storici dell'arte, studiosi di storia varia e numerosi operatori scientifici possono trarre da questa fonte documentaria descrittiva delle informazioni ed elementi utili alla rappresentazione della diocesi e della società monferrina del XVIII secolo.

Pietro Secondo va considerato un precursore tra i visitatori diocesani grazie all'adozione del questionario ragionato. Tale sistema, basato appunto sull'utilizzo di un elenco di domande diviso per materia, facilitava la raccolta dei dati oggetto della visita episcopale. Il metodo, pur essendo già stato accolto in età moderna, fu perfezionato da Radicati con alcuni ritocchi assai opportuni rivolti a migliorare la scansione degli argomenti e l'individuazione degli elementi da riportare negli atti di visita. Forse il vescovo di Casale fu influenzato dagli esempi dei superiori della Compagnia di Gesù che adottavano dei questionari nella visita delle proprie case religiose. Papa Benedetto XIII raccomandò l'uso del questionario nelle diocesi, ma solo nel XIX secolo esso troverà applicazione pressoché generale nel mondo cattolico in ragione della sua efficienza nelle procedure di verifica della realtà diocesana<sup>76</sup>.

Monsignor Radicati predispose in funzione della visita pastorale casalese un

<sup>70</sup> LUPANO, 2008, pp. 32-36 e tutti gli altri contributi dei coautori dello stesso volume.

<sup>71</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXIV, de reformatione, cap. II, p. 208.

<sup>72</sup> Il papa, profondo studioso dell'opera pastorale di san Carlo Borromeo e della sua visita apostolica compiuta a Bergamo, volle imporre il sinodo romano perché gli sembrava indecoroso che proprio il centro della Cristianità non ne avesse mai celebrato uno (sul presupposto che la presenza del sommo pontefice e della curia romana lo rendesse superfluo). Tutti sanno nell'Urbe che le rigide disposizioni del sinodo romano rivolte al clero furono disattese e accantonate.

<sup>73</sup> *Prima romana synodus A. D. MDCCCCLX*, 1960.

<sup>74</sup> Cfr. le norme canoniche in *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXIV, de reformatione, cap. III, pp. 208-211; cfr. anche BACCRABIÈRE, 1965, coll. 1512-1532.

<sup>75</sup> SABA, RIMOLDI, 1998, coll. 824-828.

<sup>76</sup> FERRARIS, 1891, VII, *Visitare, Visitatio, Visitator*, pp. 625-649; BACCRABIÈRE, 1965, coll. 1518-1532.

questionario diviso in quattro capi, a cui corrispondono questi argomenti: al primo posto le chiese, i cimiteri e le sacrestie; al secondo i chierici e l'amministrazione dei sacramenti; al terzo la materia beneficiale; al quarto e ultimo trovano sede diverse informazioni, sulla parrocchia, fondazione, popolazione, fatti singolari e quant'altro possa interessare il visitatore<sup>77</sup>.

Non sarebbe nemmeno il caso di rilevare ancora una volta che Pietro Secondo possedeva una indole energica, accompagnata da una mentalità amministrativa, entrambe formatesi fin da quando viveva nel secolo. Operando da consigliere e segretario ducale presso la corte di Ferdinando Carlo aveva imparato tanto, nei maneggi politici e nell'amministrazione temporale.

Non sorprende che anche da pastore riesca a svolgere funzioni politiche. Appartenendo per volontà del duca Gonzaga al Consiglio segreto, prosegue in qualche modo a occuparsi dell'amministrazione dello Stato. Tale ruolo diventa provvidenziale nel momento in cui Casale è assediata dagli imperiali e dal duca di Savoia. Il presule è l'unica autorità capace di mantenere nervi saldi e di affrontare una situazione disperata sotto le minacce di assalto e di saccheggio degli invasori. In questo senso, i negoziati che egli ha saputo condurre con gli assediati devono essere stati considerati favorevolmente anche da parte di quei monferrini che all'inizio dell'episcopato non avevano simpatizzato per lui.

La resa pacifica di Casale, il capolavoro politico e diplomatico di Radicati, sarebbe stata impossibile senza una sua adeguata preparazione giuridica e di corte.

<sup>77</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 35.

## L'assedio di Casale del 1706: il vescovo '*Defensor civitatis*'

Radicati nel 1706 ha trentasei anni. Sa bene che in tempo di guerra, in assenza delle autorità civili, tocca ai vescovi il compito di salvaguardare le popolazioni dai danni bellici. Gli esempi dei presuli mediatori e difensori dei fedeli nelle calamità belliche sono innumerevoli specialmente a partire dell'età altomedievale.

Si deve ricordare qualche elemento idoneo a segnalare che Pietro Secondo nel 1706 agisce solo prefiggendosi il bene comune e la salvezza della città<sup>78</sup>. Il vescovo di Casale riceve la legittimazione a trattare con gli assediati da più parti: innanzitutto dal duca Ferdinando Carlo Gonzaga che lo raccomanda al Consiglio segreto, di cui Radicati fa parte, evidentemente riconoscendo in Radicati il consigliere idoneo a fronteggiare le circostanze; poi dal diritto canonico che impone all'ordinario diocesano di adoperarsi a realizzare il bene generale, supplendo eventualmente le lacune dei poteri pubblici, per obbligo di carità; infine dal diritto comune che in queste contingenze riconosce al vescovo la rappresentanza di tutta la comunità<sup>79</sup>.

Radicati dal 12 al 17 novembre 1706 fa la spola fra tre interlocutori: il Consiglio segreto riunito nell'episcopio, sempre in sintonia col presule; il comandante francese della piazzaforte di Casale, Marquisat, che vorrebbe resistere a oltranza, da uomo d'armi sensibile all'onore ma anche da Rodomonte di scarso buon senso: Radicati sostiene con lui più di uno scontro verbale; i comandanti delle armate assediati che dispongono della superiorità delle armi ora vogliono saldare i conti con i francesi di Casale che sostenevano le retrovie durante l'assedio di Torino.

Si consideri che Pietro Secondo difende Casale davanti a Vittorio Amedeo II di Savoia e al principe Eugenio, i due vincitori dell'esercito di Luigi XIV. Entrambi i condottieri qualche timore reverenziale lo dovevano incutere in chiunque fosse cosciente della forza delle minacce rivolte a Casale nonché della potenza, politica e militare, di cui essi disponevano. I due comandanti sono particolarmente sprezzanti verso il prelado e verso la delegazione di nobili e cittadini casalesi pronti a invocare clemenza a favore della città. Eugenio di Savoia, a causa dei ben conosciuti trascorsi giovanili, detesta i francesi e il re Sole; altrove non esitò a mostrarsi persino altezzoso e incurante col sommo pontefice Clemente XI<sup>80</sup>. Disprezza Radicati sia perché ne intuisce le simpatie filofrancesi, sia

<sup>78</sup> Mi sono già occupato di questo tema, secondo il profilo storico-giuridico nel 2006, pertanto, per le fonti documentarie e la bibliografia in argomento, rinvio al mio contributo LUPANO, 2007, pp. 411-424.

<sup>79</sup> Cfr. le fonti in LUPANO, 2007, p. 418 sgg.

<sup>80</sup> Nel 1708 per mantenere le truppe nel ducato di Parma e Piacenza ordinò con le peggiori maniere ai religiosi, che invocavano l'immunità fiscale e la protezione pontificia, di pagare contributi bellici: DREI, 2009, p. 255.

perché è il vescovo di Casale pronto a difendere la città a ogni costo. Il principe Eugenio sotto le mura di Torino aveva promesso il saccheggio della opulenta capitale del Monferrato ai suoi soldati<sup>81</sup>. Casale non era Chivasso o Ivrea, terre notoriamente povere di risorse; tra le mura della capitale inviolata da secoli stavano accumulate ricchezze appetibili da qualunque esercito.

La stagione è piovosa, fredda, il vescovo si sacrifica personalmente: salta i pasti in quanto bisogna fare in fretta. Il 12 novembre in cattedrale pronuncia il voto solenne e pubblico a sant'Evasio affinché il protettore principale favorisca le trattative e salvi la città<sup>82</sup>. Viene in mente l'esempio di sant'Ignazio di Loyola che soleva agire nei momenti cruciali ricercando i mezzi umani come se non ne esistessero di divini e quelli divini come se non ne esistessero di umani<sup>83</sup>. Il presule casalese proclama la sua fiducia totale nell'intercessione celeste del santo patrono<sup>84</sup>.

Di fronte agli assediati Radicati perora appellandosi a ragioni giuridiche. Distingue – e qui viene fuori tutta la sua finezza di giurista intelligente – le responsabilità politico-militari del sovrano e degli alleati francesi da quelle della città e del popolo che non sono belligeranti con nessuno; invoca che Casale non è mai stata ufficialmente in guerra; va dunque considerata “città aperta”. Difende pure i soldati francesi feriti o stanziati nella fortezza, minacciati anche nella vita dai propositi di vendetta degli imperiali e dei savoiard. Tenta anche di salvaguardare i diritti di sovranità del duca Ferdinando Carlo. Non si scoraggia nemmeno di fronte alle fatiche fisiche e psicologiche a cui si trova sottoposto, né cede alla tensione nervosa causata dalla tremenda responsabilità morale della salvezza fisica di tante persone.

Radicati alla fine mette d'accordo tutti, salvando l'onore, la vita e i beni delle parti in causa. Il sollievo è generale. Il 18 novembre il duca di Savoia, da rappresentante dell'imperatore, entra in Casale pacificamente. In cattedrale assiste al *Te Deum* officiato dal vescovo. I francesi sgomberano il campo portandosi appresso i feriti e le loro cose. Da allora, il patrono principale sant'Evasio viene festeggiato non più nel giorno tradizionale del martirio, 1 dicembre, bensì il 12 novembre a ricordo della liberazione di Casale dall'assedio. Successivamente come ex voto in onore di sant'Evasio fu costruita una nuova cappella e fu commissionata una nuova preziosa urna idonea a accoglierne le sacre reliquie. Soltanto in ragione della salvezza dall'assedio e dal minacciato saccheggio, il vescovo Radicati avrebbe meritato un monumento postumo da parte dell'intera cittadinanza casalese, clero e fedeli. Invece all'intrepido e intelligente difensore politico e diplomatico durante l'assedio del 1706 non è stato dedicato né un busto, né una lapide, né una strada. Ma, si sa, *nemo propheta in patria*<sup>85</sup>.

<sup>81</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 14.

<sup>82</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 397.

<sup>83</sup> Cfr. quanto riferisce il gesuita spagnolo secentesco GRACIÁN, 1986, n. 251, p. 148 e nota 205.

<sup>84</sup> Lo attestano le fonti coeve: cfr. ad esempio *Relation exacte, et sincère de ce qui s'est passé dans la reddition de Casal aux armes imperiales*, ms. in Biblioteca Reale di Torino, Mil. 154,1, c. 4r.

<sup>85</sup> Luc., 4, 24.

## Il faldistorio conteso del duca Ferdinando Carlo Gonzaga

L'azione riformatrice di monsignor Radicati non risparmia nessuno, nemmeno il duca regnante di Mantova e del Monferrato che lo aveva proposto all'episcopato, né la nobiltà locale, né il clero secolare e regolare, né i nuovi sovrani sabaudi della regione.

In nome della disciplina ecclesiastica, del diritto canonico, del rispetto che gli si deve, non esita a schierarsi *erga omnes*. Non gli interessano i conflitti tra i ceti, il rispetto delle forme e degli equilibri preesistenti; ha bisogno dell'ordine, coltiva l'aspirazione a vedere riconosciuta l'obbedienza alla Chiesa e ai suoi ministri, a mantenere la dignità delle istituzioni nella vita diocesana. Compie ciò che i predecessori avevano magari sognato di fare ma non hanno osato. Per ragioni comprensibili, tali propositi non suscitano una comune concordia d'intenti, non sono idonei a generare un consenso universale.

Un episodio esemplare del riformismo di Pietro Secondo riguarda l'antica consuetudine praticata dal capitolo di sant'Evasio nel ricevere in cattedrale i duchi di casa Gonzaga in occasione delle messe private accompagnandoli con sei torce e permettendo loro l'uso del faldistorio<sup>86</sup>, non soltanto da inginocchiatoio ma persino da sedile: "picciola rimostranza della gran stima [che] faceva il nostro capitolo alla sovranità di Vostra Altezza" scrive candidamente al duca il canonico Cesare Domenico Rivetta<sup>87</sup>.

Radicati, visitando la cattedrale nel settembre 1703, se ne duole coi canonici; convoca il sottosacrista don Domenico Prielli<sup>88</sup> e proibisce questa formalità tollerata dai predecessori perché la reputa violazione del corretto uso del faldistorio. Applica il diritto liturgico. Il faldistorio come è noto è un seggio riservato al vescovo in alcune occasioni cerimoniali<sup>89</sup>. Il diritto canonico e la liturgia ne consentivano un uso speciale all'imperatore, ai re, oppure ai "principes magnae potentiae" soltanto per inginocchiarsi in chiesa<sup>90</sup>. Evidentemente, applicando una certa larghezza di vedute, il capitolo cattedrale casalese assimilava i duchi di Mantova e del Monferrato a quest'ultima categoria di sovrani e per di più consentiva a essi l'uso del faldistorio come sedile. Radicati non condivide l'accostamento interpretativo, possiede più dei canonici il senso della misura e impone il rispetto del cerimoniale. Via dunque il faldistorio e quanto alle torce il vescovo ordina che il duca si contenti di quattro, visto che sei torce sono riservate ad accompagnare nientemeno che il Santissimo Sacramento.

<sup>86</sup> La vicenda è ricostruibile dai documenti in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 3.

<sup>87</sup> *Ibidem*, *Memoriale* al duca di Mantova del 4 settembre 1703, in copia autenticata dal notaio Giovanni Maria Rocca.

<sup>88</sup> Cfr. pure, sulle sorti di Prielli, ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 3, n. 20.

<sup>89</sup> MORONI, 1848, XXIII, *Faldistorio*, pp. 11-16.

<sup>90</sup> *Pontificale romanum*, 1770, *Ordo ad recipiendum processionaliter Principem Magnae Potentiae*, p. 407; cfr. per gli altri regnanti pp. 404-406.



## Le allegre gentildonne di Casale; il carnevale degli ecclesiastici; i predicatori

Un altro esempio famoso dei tentativi riformatori di Radicati nel migliorare l'ordine diocesano si realizza attraverso la proibizione intimata dal vescovo in vista della quaresima del 1702 sia ai gentiluomini sia alle nobildonne casalesi di questuare per raccogliere l'elemosina a favore dei predicatori quaresimali dell'anno<sup>91</sup>.

Infatti, a causa dei modi in cui si svolgeva, si trattava di un abuso canonico gravissimo, rivelatore di aspetti poco smaglianti del costume sociale e dei caratteri individuali di una capitale d'antico regime. I cavalieri ma soprattutto le 'dame' di Casale, sicuramente nobili di nascita, più o meno giovani, più o meno fervorose, ufficialmente animate dalle migliori intenzioni, si dedicavano a una singolare forma di apostolato. Solevano, sul fondamento di antica consuetudine, sciamare in gruppo lungo la città, visitando case, botteghe, chiese, perfino le sedi dei religiosi allo scopo di raccogliere somme<sup>92</sup> destinate a compenso dei predicatori. Nel corso di questa loro opera esse, prese da zelo eccessivo, rischiavano di violare la clausura delle comunità del clero regolare, entrando dove l'accesso era rigidamente proibito dal diritto canonico ai maschi e a maggior ragione alle donne, per comprensibili ragioni. A causa di tale comportamento gli zelatori, tanto gli uomini quanto le donne, incorrevano immediatamente nella scomunica maggiore, *specialiter reservata* alla Santa Sede, sanzione prevista dalle costituzioni apostoliche *Regularium* di papa Pio V e *Ubi Gratiae* di Gregorio XIII<sup>93</sup>.

L'anno successivo all'ingresso in diocesi, nel marzo 1702, il vescovo Radicati non può fingere di ignorare una situazione indecorosa, facile occasione di scandali che poi il presule "si ritrovava in obbligo come buon pastore di rimediarvi"<sup>94</sup>. Vi rimedia in maniera preventiva e radicale, proibendo la questua, i questuanti e in particolare *le questuanti*, rammentando ai *Christifideles* ciò che è ovvio, ossia che solo l'ordinario diocesano può

<sup>91</sup> La documentazione di riferimento è in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 1, nn. 1-2. Importanti le lettere di Radicati al duca del 28 aprile 1702; delle dame al duca del 1 aprile 1702 e il decreto del 24 marzo 1702 del vicario generale della arcidiocesi di Milano. Cfr. anche la interessante relazione *Factum con lettere del signor Aldegatti al signor cavaliere di Creva cuore comandante in Casale*, composta da Giuseppe Maria Aldegatti il 28 luglio 1713, *ibidem*, marzo 1, n. 16. Si veda pure la ricostruzione di DE CONTI, 1841, IX, pp. 25-27.

<sup>92</sup> Tre 'dame' questuavano per il quaresimalista della cattedrale, tre per quello dei canonici regolari agostiniani del convento di santa Croce.

<sup>93</sup> FERRARIS, 1886, III, *Excommunicatio*, art. III, n. 44 e n. 45, p. 457. Cfr. altresì le definizioni di BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 135, p. 25.

<sup>94</sup> *Factum con lettere* cit. Il 'rimedio' consisteva nella procedura canonica di riconciliazione dei trasgressori.

autorizzare di volta in volta la questua<sup>95</sup>. Tutto secondo il diritto canonico, il decoro e la giustizia. È obiettivamente nei poteri dell'ordinario diocesano di agire così.

Ci si attenderebbe l'obbedienza immediata agli ordini vescovili che sopprimono una consuetudine indecorosa. Invece nel contesto casalese questo lieve ridimensionamento della condotta delle gentildonne locali, inteso a ricondurle a uno stile di vita che sia meno disinvolto e più esemplare di fronte alla cittadinanza, giacché nell'antico regime proprio il ceto nobile deve servire di modello a tutti gli altri, viene accolto alla stregua di un sopruso ecclesiastico, peggio, di una provocazione.

Le 'dame' sembrano vedersi sfuggire di mano un privilegio immemorabile – e forse pure qualcos'altro – sono indignate, vogliono ricorrere al sovrano. Schierano in campo giuristi e sostenitori. Il conte Antonio Callori governatore generale del Monferrato si inquieta<sup>96</sup>. Vincenzo De Conti ricostruisce i fatti segnalando lo scarso decoro delle incursioni delle 'dame' sia nei conventi sia nelle case private e riporta che un segretario del duca Ferdinando Carlo impone al Consiglio segreto sedente in Casale di intimare al vescovo Radicati, al padre e al fratello del presule di lasciare la città e ritirarsi nei loro domini di campagna come se fossero agli arresti. Rientrano poco dopo nella capitale quando il duca, informato del comportamento del segretario, annulla l'ordine<sup>97</sup>.

Dai documenti la questione appare più complicata, soprattutto in considerazione dell'allarme sociale sorto all'interno dell'aristocrazia cittadina non a causa delle trasgressioni femminili ma piuttosto di fronte alle riforme intraprese dal presule. Il Consiglio segreto scrive ripetutamente al duca sostenendo che le gentildonne debbono proseguire la questua e insinua che la "furia et eccedenza" dell'azione episcopale risulti "senza alcun riguardo alla sovranità dell'Altezza Vostra, del decoro di queste dame, e di tutto il corpo di questa nobiltà e della quiete de' suoi ben amati sudditi", col rischio di fomentare disordini nella capitale del Monferrato<sup>98</sup>. Descrivendo così i fatti, si ricava l'impressione che si tenda ad esasperare il conflitto, trasformando una mosca in un elefante. Il presule dal canto suo risponde di volere obbedire al sovrano – "Già so che li desideri de' principi sono comandi" – ma è riluttante ad allontanarsi da Casale, sembrandogli poco dignitoso<sup>99</sup>.

Ferdinando Carlo, riconoscendo che non è conveniente "al decoro et alle ragioni nostre entrare in lite formale con il vescovo di Casale", è però turbato dalle iniziative del vescovo, compresa quella di concedere ai macellai la licenza di vendere carni in quaresima<sup>100</sup>, atti

<sup>95</sup> FERRARIS, 1891, VII, *Quaestuarie*, n. 2, p. 527; sulle pene canoniche, fino al carcere, che il vescovo può infliggere ai trasgressori delle regole sulla questua, cfr. n. 14, p. 528.

<sup>96</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 1, lettera di Callori al ministro di Mantova del 21 marzo e risposta del 31 marzo 1702.

<sup>97</sup> DE CONTI, 1841, IX, pp. 25-27 con episodi a dir poco scabrosi sulle incursioni delle 'dame'. Cfr. la lettera del Consiglio segreto di Casale al duca e l'ordine ducale di allontanare da Casale il vescovo e i familiari in ASTO, *ibidem* mazzo 1, n. 2.

<sup>98</sup> *Ibidem*, lettera del 1 aprile 1702.

<sup>99</sup> *Ibidem*, lettera di aprile 1702.

<sup>100</sup> Su tale vertenza fondata su provate antiche prerogative dei vescovi casalesi predecessori di Radicati, contesa proseguita sotto il governo sabaudo, cfr. ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 7. Anche il vescovo Lelio Ardizzone difese energicamente questo diritto, invocando i decreti sinodali di san Carlo Borromeo applicati a Casale come diocesi suffraganea di Milano e ricorrendo a Roma.

“che feriscono sensibilmente la nostra sovranità con pubblicità e conseguenze tanto scandalose” e domanda al conte Callori di “far intendere al detto vescovo in nome nostro di ritirarsi subito fuori di cotesta nostra città in qualche suo luogo di campagna, dove dovrà dimorare sino a nostro preciso ordine e ciò anche ad oggetto di andar al riparo di qualche grave sconcerto che potesse nascere tra lui e la nobiltà di Casale che se ne chiama offesa”<sup>101</sup>. Conoscendo assai bene le violenze a cui facilmente si abbandonano i monferrini di ogni ceto sociale<sup>102</sup>, il duca dispone l’allontanamento di Radicati e dei familiari più stretti soprattutto allo scopo di sottrarli alle vendette del patriziato indigeno. Non si tratta dunque tanto di ‘arresti domiciliari’, circostanza che il vescovo Radicati sperimenterà ripetutamente come prassi sotto il governo dei Savoia, quanto piuttosto di una cautela preventiva del duca Ferdinando Carlo, comunque rispettoso della dignità episcopale. Il duca è intenzionato sia a salvaguardare le persone dei conti di Cocconato sia l’ordine pubblico.

È spontaneo congetturare che a quel tempo, in prospettiva sociale e antropologica, Casale non fosse soltanto una sorta di “*pollaio*” dove, in un clima di supponenza e di arbitrio, si sfogavano con eccessiva leggerezza i privati risentimenti e i malumori di galletti e galline del notabilato locale, ma diventasse anche un luogo fisicamente pericoloso ai pastori d’anime che non fossero disposti ad applicare il principio *quieta non movere*. La reattività e l’irritazione di fronte al legittimo provvedimento di vietare la questua delle ‘dame’, disposto dal vescovo Radicati nella pienezza della sua giurisdizione, nel rispetto del diritto canonico generale, troncando una consuetudine dannosa a quella *salus animarum* che è il fine principale del diritto ecclesiale, lascia intendere alla perfezione perché verosimilmente i predecessori episcopali non abbiano mosso un dito in tale senso e in altri, perché abbiano chiuso gli occhi e lasciato correre su tante cose col tempo poi degenerare e divenute antigiuridiche. Va aggiunto che, forse, in precedenza certi episodi non si erano spinti fino al segno a cui erano arrivati al tempo di monsignor Radicati.

Pietro Secondo non si ferma. Ricorre a Roma alla sacra congregazione delle immunità; invia un “memoriale”, “che non poteva esservi libello più infamatorio contro alle dame di Casale”, sostiene una fonte non disinteressata<sup>103</sup>, e il 17 gennaio 1703 ottiene un decreto “de mandato Sanctae Sedis”<sup>104</sup>, emanato su ordine del papa, che conferma la proibizione vescovile “alle dame” di questuare e in caso di ulteriore disobbedienza dispone nientemeno che sia sospeso il predicatore della quaresima.

<sup>101</sup> *Ibidem*, lettera del 7 aprile 1702.

<sup>102</sup> Eloquenti esempi in GABOTTO, 1950, p. 110 sgg., p. 125 sgg.; DI RICALDONE, 1972, II, pp. 961-967. La dominazione sabauda riuscì a contenere assai meglio di quella gonzaghesca le violenze private e le vendette.

<sup>103</sup> *Factum con lettere* cit. Si può facilmente immaginare la rappresentazione del comportamento delle gentildonne di Casale fatta dal prelado, antico ufficiale di cavalleria, ora pastore che conosce le proprie pecorelle e non è in vena di galanterie.

<sup>104</sup> In tale caso il decreto si considera pubblicato ovunque, in tutto l’orbe cattolico, e costituisce una norma da applicarsi ai casi simili. Il canonista Lucio Ferraris ricorda positivamente la vicenda casalese come esemplare: “De mandato Sanctissimi [del papa] iniungitur Episcopo, ut prohibeat nobiles foeminas vulgo *dame* quaestuarie elemosynam pro concionatoribus in civitate Casalen., iuxta edictum ab eodem Episcopo nuper publicatum, et in casu inobedientiae suspendat concionatorem, et prohibeat, ne concionetur in ea ecclesia. Sacra Congregatio Immunitatum, in Casal., 17 ian. 1703 1703, l. 3 Decr. Vall., p. 468” (FERRARIS, 1890, VI, *Praedicare, praedicator*, n. 109, p. 378). Non sfugge a chi conosce le sfumature del latino curiale che il sostantivo di genere “foeminas” di per sé non è riguardoso verso le ‘dame’.

Non è solo il comportamento di esponenti femminili della nobiltà a provocare contrasti.

I confratelli, con le consorelle, di san Michele, compagnia esclusivamente riservata alla nobiltà, ebbero attriti col vescovo a causa dell'ordine di chiusura delle chiese nelle ore notturne, soprattutto durante la visita dei sepolcri nella settimana santa. Anche qui una antica consuetudine viene riprovata dall'ordinario diocesano a causa del rischio di disordine morale e di eventuali licenze. L'ordinario richiama i fedeli alle disposizioni di papa Clemente XI che nel 1702 impose la chiusura dei templi alle ore 24. Monsignor Radicati nel 1714 accetta un accomodamento, raccomandando però che le chiese restino aperte alle seguenti condizioni: siano bene illuminate, "senza cicalaggi o altri disordini"<sup>105</sup>. Chi vuole intendere le intenzioni del presule, intende a meraviglia dove vuole andare a parare<sup>106</sup>.

Anche il clero secolare ci mette del suo ad inquietare l'ordinario. Monsignor Radicati è costretto a proibire espressamente ai chierici di Casale di indossare maschere durante il carnevale<sup>107</sup>. L'intervento la dice lunga sui costumi trasgressivi del clero di allora e sulle allegre consuetudini conservate troppo a lungo. Infatti già il concilio di Trento<sup>108</sup>, imponendo una condotta grave e severa, "gestu, inessu, sermone", aveva proibito di riflesso gli usi carnevaleschi a chierici e sacerdoti e i sinodi di san Carlo avevano rincarato la dose di divieti in tale senso<sup>109</sup>. Ma a Casale si segue diversa dottrina, larga, conciliante e permissiva, che per Radicati è del tutto inammissibile.

Vi sono in diocesi anche sacerdoti disinvolti che, in condizione di essere colpiti da pene canoniche, esigono la notifica dei provvedimenti e forse il processo, dimostrandosi più legalisti del loro presule a cui riservano sberleffi oltraggiosi degni della commedia dell'arte. Tra gli altri, è singolare il caso di un canonico di cattiva condotta, ripreso di fronte a testimoni, al quale Radicati ordina gli arresti in casa fino a nuovo ordine. Ma, scrive il vescovo in una prosa memorabile, eloquente come un quadro di genere, "elli invece di rassegnarsi dissemi con manifesto disprezzo che bisognava che li mandassi de i papé, accompagnando tal detto con un certo atto del braccio sinistro che significava molto male"<sup>110</sup>.

Qualche altro scompiglio nella comunità locale sembra averlo provocato la sospensione dalla predicazione di un religioso somasco, padre Salvetti, che avrebbe dovuto calcare il pulpito in san Filippo, chiesa ducale, e tenere il suo sermone davanti al sovrano

<sup>105</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 2, n. 4: cfr. la memoria contenente la proposta transattiva scritta dal marchese di Alfiano il 12 marzo 1714 e la lettera del vescovo Radicati del 16 aprile 1715.

<sup>106</sup> Anche il vescovo Ignazio della Chiesa ebbe quasi gli stessi problemi con la confraternita di san Michele: cfr. ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, n. 30, *Memoria informativa di monsignor vescovo di Casale in proposito delle disposizioni date per la processione del giovedì santo. Sconcerti successi*. Il vescovo Della Chiesa invoca il rispetto del "decoro mio vescovile".

<sup>107</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, n. 14, decreto di monsignor Radicati del 7 febbraio 1722.

<sup>108</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, sessio XXII, de reformatione, cap. II, p. 164.

<sup>109</sup> Si veda anche FERRARIS, 1885, I, *Bacchanalia*, pp. 169-170.

<sup>110</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 3. Si affaccia persino il dubbio che simili dissennati comportamenti di certo clero fossero favoriti da uno stato di alterata coscienza o patologico o dovuto ad assorbimento alcolico fuori dal comune.

Ferdinando Carlo Gonzaga di passaggio per Casale. I fatti risalirebbero al 1704, mentre la relazione che li rievoca è piuttosto tardiva, del 1 agosto 1713, cioè successiva alla scomunica del conte di Frassinello, e perciò forse è anche un poco sospetta, almeno nelle intenzioni denigratorie del presule secondo cui è redatta<sup>111</sup>.

Vi si narra di uno sconcerto generale causato dal provvedimento di sospensione del predicatore emesso da monsignor Radicati. Evidentemente il religioso predicatore è uno di quelli 'alla moda' in città. Si può presumere che il vescovo abbia maturato buone ragioni nel procedere a sospendere il soggetto. Il caso non era infrequente nella prassi e spettava soltanto al vescovo decidere il da farsi, sia nei confronti del clero secolare sia di quello regolare. Inoltre l'ordinario diocesano non doveva mai rendere noti i motivi dell'allontanamento di un predicatore: su questo aspetto le norme canoniche erano copiose e inflessibili<sup>112</sup>.

Pure in tali occasioni l'ordinario diocesano Radicati applica il diritto canonico in modo assolutamente legittimo. Se mai è la reazione degli 'altri' a destare sorpresa.

<sup>111</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 19.

<sup>112</sup> *Sacrosanctum concilium tridentinum*, sessio V, de reformatione, cap. II, pp. 18-21; sessio XXIV, de reformatione, cap. IV, pp. 211-212. Cfr. la dottrina sull'argomento in PONTAS, 1744, III, *Praedicare*, pp. 99-102; FERRARIS, 1890, VI, *Praedicare, praedicator*, p. 567 sgg., in specie nn. 61-73, pp. 375-376.

## Monsignor Radicati e i catechismi

Per la potestà di magistero nella veste di successore degli apostoli, il vescovo ha il potere e il dovere di insegnare la dottrina cattolica mediante la predicazione e gli altri modi ritenuti opportuni e di impedire la diffusione di opinioni erranee. In tale prospettiva il vescovo è altresì il primo inquisitore dell'eresia nella diocesi. È interessante la presa di posizione di monsignor Radicati sui catechismi, probabile segnale del tentativo di prevenire e arginare la possibile diffusione nel Monferrato di catechismi di ispirazione giansenista, allora favoriti dalla politica della corte di Torino non tanto per gli aspetti teologici ma in quanto essi contribuivano a ridimensionare il ruolo del papa e del curialismo romano.

Il 19 aprile 1724 Pietro Secondo proibisce in diocesi tutte le 'dottrine cristiane', cioè tutti i testi divulgativi del catechismo tridentino, salvo il *De doctrina christiana* del cardinale Roberto Bellarmino<sup>113</sup>. Invero egli esegue alla lettera quanto la sacra congregazione dei vescovi e regolari, sulle istruzioni di papa Clemente XI, aveva stabilito il 18 febbraio 1724. Sbaglia monsignor Radicati a consentire nella propria diocesi di insegnare esclusivamente l'opera catechetica del Bellarmino, allineata ai principi della riforma cattolica, un'opera tutta condotta seguendo le prescrizioni del concilio di Trento, edita in molte traduzioni, rimasta durante tre secoli il modello di ogni catechismo cattolico<sup>114</sup>?

Secondo lo Stato sabardo sì.

Il governo si dichiara immediatamente contrario all'esclusivismo dottrinale del presule casalese. Seguono le solite indagini, si raccolgono informazioni e si provvede attraverso un intervento giudiziario di natura giurisdizionalista. Il primo presidente del Senato di Casale, il nizzardo Giulio Cesare Lascaris di Castellar<sup>115</sup>, tempra di magistrato giurisdizionalista, fedele esecutore degli ordini di corte e, per ragioni d'ufficio, non benevolo verso il prelado, il 25 gennaio 1725 pubblica un manifesto senatorio che dichiara nullo il decreto del vescovo di Casale<sup>116</sup>.

<sup>113</sup> ASTO, Corte, Materie ecclesiastiche, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, marzo 1, n. 16.

<sup>114</sup> Sull'importanza della catechesi riferita a opere di sicura ortodossia cfr. FERRARIS, 1886, III, *Doctrina christiana*, pp. 135-138.

<sup>115</sup> DIONISOTTI, 1881, II, p. 448.

<sup>116</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, marzo 1, n. 16. "Dichiararsi, attesa l'evidente nullità, abuso et eccesso d'autorità; non doversi in modo alcuno da chi si sia deferire, obediare in alcuna parte al sudetto preteso editto [decreto vescovile] né averseli alcun benché minimo riguardo et avvertirsi il prelado di astenersi in avvenire di consimili procedimenti anzi riparare ciò che in tal riguardo possa aver sin qui operato con rivocare esso preteso editto e pure ivi espresse e ricuperare le copie delle stampe già sparse e quelle rimettere alla segretaria del Senato, altrimenti si useranno i rimedi politici et economici che la ragione e la natural difesa potranno concedere et intimarsi al prelado".

Radicati, probabilmente già fiaccato da tante lotte, pur tergiversando e lasciando intendere che forse il canonico Ghiotti, già vicario generale, ha travisato le intenzioni del vescovo, cede di fronte alle minacce sostanziose del Senato di intervenire con “rimedi politici et economici” che, tradotto dal gergo senatorio, potrebbe significare una nuova detenzione domiciliare del prelado e un sequestro delle entrate della mensa episcopale casalese.

## Il vescovo Radicati e i canonici della cattedrale

Si è già accennato alle controversie col capitolo cattedrale. Le liti tra vescovo e capitolo non erano infrequenti nell'antico regime. A Casale in passato vi era stato qualche episodio minimo, presto rimarginato; altri ne seguirono nel XVIII secolo<sup>117</sup>. La crisi innescatasi nel 1707 tra monsignor Radicati e i canonici evasiani pronti a resistergli su diverse materie contenziose rimane evento senza precedenti<sup>118</sup>.

Si deve premettere che a Casale vi sono elementi obiettivi che potrebbero causare un certo antagonismo tra vescovo e capitolo cattedrale. Infatti il capitolo ha più rendite, la mensa capitolare è più ricca della mensa vescovile. Alla fine del XVIII secolo i canonici percepiscono ventisettemila lire all'anno; la mensa vescovile solo quindicimila<sup>119</sup>. È noto che l'episcopato era parte integrante dell'ordine feudale<sup>120</sup>. Al vescovo di Casale, nuova sede eretta nel 1474, spettava il titolo di conte del sacro romano Impero<sup>121</sup>. Rappresentava però titolo di minore prestigio rispetto a quello di cui era rivestito il prevosto del capitolo cattedrale, nominato conte palatino dall'imperatore Carlo V il 10 agosto 1530<sup>122</sup>.

Nel Settecento i canonici della cattedrale sono ecclesiastici di valore culturale e anche sociale. Infatti tra loro vi sono giuristi, imparentati sia con l'alta nobiltà locale sia con senatori casalesi e consulenti di fama.

Nel 1707 il vescovo Radicati ricorda ai canonici evasiani la necessità di adempiere al voto pubblico generale fatto al patrono sant'Evasio il 12 novembre 1706 per la salvezza della città. Il voto obbliga *sub gravi*. L'inadempimento si avvicina alla fattispecie del sacrilegio. Si tratterebbe di delitto contro la virtù di religione<sup>123</sup>. A parere dell'ordinario, ricostruire 'alla moderna' la cappella e l'altare di sant'Evasio si rende necessario a causa delle cattive condizioni degli edifici preesistenti. L'antico altare dedicato al santo, titolare della cattedrale e patrono principale di Casale, di patronato della città, versava in condizioni indecorose.

Agli ammonimenti del vescovo i canonici rispondono negativamente, senza sborsare il denaro della mensa capitolare.

Tra l'altro nel 1706 avevano probabilmente appena commissionato la decorazione

<sup>117</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, mazzo 2, n. 29: riguarda la lite sullo *ius nominandi* tra i canonici e il nuovo vescovo Caravadossi, 1731; *ibidem*, mazzo 2, n. 29, *Scritture riguardanti le differenze insorte tra la città, il vescovo e il capitolo di sant'Evasio per il fatto dell'urna e statua di sant'Evasio ed altre particolarità tra il detto vescovo e il capitolo*, dal 1747 al 1753; cfr. anche mazzo 2, nn. 31 e 32.

<sup>118</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 3.

<sup>119</sup> DE CONTI, 1794, p. 21.

<sup>120</sup> GAUDEMET, 1998, p. 474.

<sup>121</sup> SPRETI, 1929, II, *Casale (mensa di)*, p. 346.

<sup>122</sup> LUPANO, 2000 b, p. 50.

<sup>123</sup> FERRARIS, 1891, VII, *Votum*, p. 667 sgg.



dell'interno della cattedrale in stile coevo<sup>124</sup>. Cinque navate da ristrutturare 'alla moderna' avevano evidentemente provocato forti spese. I canonici suggeriscono a Radicati di provvedere a sant'Evasio con altre rendite, provenienti dalla mensa episcopale. Radicati s'indigna e si lamenta di altro, specialmente della scarsa manutenzione riservata dai canonici alle suppellettili liturgiche necessarie a celebrare i pontificali in cattedrale<sup>125</sup>. Già da questi rilievi si scorge la possibilità che l'ordinario provveda severamente per rimediare. Inoltre, lamenta Radicati, quando il vescovo celebra i canonici preferiscono stare in coro senza prestargli assistenza da diaconi e suddiaconi, violando palesemente il *Caeremoniale episcoporum*<sup>126</sup>. A questo punto i canonici non replicano più, nemmeno ai rilievi di trascuratezza liturgica, confidando nell'acquiescenza del vescovo. Pensano che l'idea gli passerà. Sbagliano.

Radicati non accetta il disinteresse del suo capitolo. Ritiene che i voti si debbano adempiere al più presto, che i canonici debbano essere più rispettosi del vescovo durante le cerimonie. Allora, basandosi anche sui rilievi circa la cattiva manutenzione degli arredi liturgici, fulmina l'interdetto alla cattedrale, dispone che d'ora in avanti egli officerà la collegiata di santa Maria di piazza. Ordina all'arciprete della cattedrale di trasportare costì la cattedra episcopale, formata da trono e baldacchino<sup>127</sup>.

Trono e baldacchino sono pure oggetto di una controversia aperta del *Vescovone* con casa Savoia<sup>128</sup> che merita una breve digressione. Secondo il diritto canonico, l'ordinario, nel territorio di sua giurisdizione, può elevare la cattedra o trono, cioè l'alto sedile munito di schienale e braccioli sovrastato dal baldacchino, entrambi foderati di stoffa di colore liturgico conveniente, ovunque lo ritenga opportuno, anche in ambienti non liturgici<sup>129</sup>. Così si era pacificamente praticato anche in diocesi di Casale fino all'avvento della dinastia sabauda. Col nuovo corso politico i funzionari torinesi ritengono che il vescovo di Casale abusi di tale prerogativa, disponendo il trasferimento di trono<sup>130</sup> e baldacchino, che vanno composti assieme, troppo spesso in abitazioni private o in case di religiosi, insomma in luoghi differenti da quelli ammessi dalla prassi sabauda. In base a siffatta interpretazione restrittiva si ridurrebbero a poche le tipologie di interni ove sarebbe considerata normale la presenza della cattedra episcopale: le chiese e la casa sede del vescovo. Si intuisce benissimo che secondo i funzionari sabaudi la presenza dell'apparato di Radicati potrebbe dare ombra al trono dei regnanti, magari ingenerando pericolose confusioni. Nientemeno. Come se nel Monferrato la popolazione in generale,

<sup>124</sup> DE CONTI, 1794, p. 23.

<sup>125</sup> In precedenza il vescovo, con l'assistenza del braccio secolare rappresentato da quattro soldati sabaudi, aveva ordinato l'apertura forzata degli armadi della sacrestia della cattedrale per prelevare i paramenti vescovili: ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 1, n. 3.

<sup>126</sup> *Caeremoniale episcoporum*, 1752, lib. I, cap. VII, n. 7, p. 11; cap. VIII, nn. 1-4, pp. 11-12; cap. IX, pp. 12-14; cap. X, p. 15.

<sup>127</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 141.

<sup>128</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 2, n. 16.

<sup>129</sup> FERRARIS, 1885, I, *Baldachinum*, p. 473; MORONI, 1846, LXXXI, *Trono*, pp. 97-122. Cfr. *Caeremoniale episcoporum*, 1752, lib. I, cap. XIV, n. 1, p. 24.

<sup>130</sup> Per l'ufficiatura del coro monsignor Radicati aveva probabilmente fatto eseguire da un valente scultore la cattedra barocca portatile in noce, di foggia alta e stretta, recante sulla cimasa il proprio stemma sorretto dagli angeli, oggi conservata nel presbitero del santuario di Pozzo Sant'Evasio a Casale. Su questo tipo di sedili episcopali cfr. FERRARIS, 1891, VII, *Sedes, scamna*, nn. 1-4, p. 97.

comunque composta dai vari ceti di appartenenza, non fosse in grado di distinguere tra la sudditanza politica nei confronti del sovrano e quella ecclesiastica nel senso canonistico del termine, espressa pure dagli innocui trono e baldacchino (di foggia ben differente da quelli usati dai principi). Allora tanto varrebbe proibire anche l'uso del vocabolo *subditus* nell'accezione correntemente accolta nelle fonti del diritto canonico<sup>131</sup>.

Tornando all'interdetto stabilito da Radicati alla cattedrale si deve precisare che è un interdetto locale particolare disposto dall'ordinario; esso è una pena canonica che in questa epoca rappresenta una fattispecie assai grave perché innesca delle conseguenze giuridiche: proibisce di esercitare gli uffici divini, salve le maggiori solennità e l'amministrazione dei sacramenti ai morenti, vieta le sepolture, l'esecuzione del canto sacro, il suono delle campane e altro ancora. La vita liturgica della cattedrale rimane sospesa e i diritti di stola dei canonici corrono dei rischi. Tra l'altro, secondo la dottrina, quando la chiesa principale di una località, in questo caso la cattedrale, viene colpita da interdetto, anche le altre chiese inferiori devono osservare un regime particolare: gli uffici divini si debbono celebrare *submissa voce* e a certe condizioni<sup>132</sup>. È logico che i canonici evasiani si difendano, anche ricorrendo a Roma. Il vescovo compone una *Relazione di monsignor Pietro Secondo Radicati vescovo di Casale alla sacra congregazione de' riti*, stampata in Roma nel 1708.

La Santa Sede tuttavia accoglie in buona parte le ragioni del capitolo evasiano e Radicati revoca l'interdetto e si riconcilia col capitolo cattedrale nell'agosto 1707<sup>133</sup>.

<sup>131</sup> Anche il Tridentino si riferisce espressamente ai *subditi* per indicare in generale il popolo sottoposto alla giurisdizione episcopale. Rimando ancora una volta a *Sacrosanctum concilium tridentinum*, sessio VI, de reformatione, cap. I, p. 43 e cap. VI, p. 85; *ibidem*, sessio XXIII, de reformatione, cap. I, p. 82 sgg. 205-207.

<sup>132</sup> Cfr. La dottrina di Jean Pontas che riassume anche la decretale *Alma* di Bonifacio VIII [VI, 5, 24,], cfr. PONTAS, 1744, II, *Interdictum*, casus VIII, p. 304.

<sup>133</sup> DE CONTI, 1841, IX, p. 173.

## Monsignor Radicati concede il porto d'armi

Il vescovo di Casale esercita il diritto di concedere il porto d'armi<sup>134</sup> ai suoi chierici e ai laici che in qualche maniera svolgono un servizio alla Chiesa e si rivolgono a lui<sup>135</sup>. Alcuni esemplari stampati dei moduli, predisposti in latino così da essere compilati alla bisogna, sono ancora conservati<sup>136</sup>. Il permesso di detenere “sclopum”, il fucile, viene rilasciato su supplica dell'interessato a scopi diversi e, evidentemente, valutando il contesto ambientale coevo che risulta assai distante dal nostro non solo in senso diacronico. La società, a Casale e altrove, è violenta; ovunque reagire e difendersi può diventare necessario per sopravvivere.

Ad esempio, ai seminaristi la concessione viene data a fini ricreativi<sup>137</sup>, affinché dopo gli studi “verum quia quandoque animus est relaxandus, ut maiori inde agilitate ad eadem studia recurat id attendentes”, sia favorito lo svago della caccia: “ut utaris [...] in venatione, non tamen clamorosa, neque diuturna, sed discreta, et modesta, citra ullum scandalum, et abusum”<sup>138</sup>.

In altri casi la concessione è rilasciata sulla premessa di diritto naturale “Ius vitae defendendae naturali cuique facultate concessum, omnipotentis Dei benignitate ipsis quoque clericis, et sacerdotibus confirmatum est”. Al supplicante si accorda la facoltà di portare “sclopetum mediae mensurae” al fine di difesa personale, esclusa la caccia, “pedibus vero vel iter faciendo [...] ad tuam praecise defensionem, citra scandalum, et abusum, nec discurrendo per urbem, et opida, sed quatenus tantum tuae vitae securitas postulabit”.

Si tratta di concessioni condizionate, vincolate alla giusta causa e al permesso scritto e nominale dell'ordinario, che tentano di scongiurare il cattivo uso delle armi e che

<sup>134</sup> Su tale potere, consentito ai vescovi e ai superiori religiosi a certe condizioni dal diritto canonico, cfr. FERRARIS, 1885, I, *Arma*, nn. 12-22, pp. 409-410.

<sup>135</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 4, n. 11 e mazzo 2, n. 17. Altri richiami alla vertenza stanno in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, vescovadi, Casale, mazzo 1 da ordinare, n. 1.

<sup>136</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 11.

<sup>137</sup> Potrebbe anche darsi che l'attività ludica rappresenti un pretesto giuridico idoneo a consentire ai chierici di predisporre indirettamente strumenti di difesa personale: non si sa mai, specie se si considera la situazione turbolenta dell'ordine pubblico nel Monferrato coevo.

<sup>138</sup> La caccia di per sé era anticamente proibita agli ecclesiastici, specialmente nella forma *clamorosa*, realizzata con i cani, gli uccelli e le armi da fuoco. Era ammessa soltanto se effettuata in modo incruento, con le reti o con i roccoli; era consentita la pesca: PONTAS, 1744, III, *Venatio*, casus II, p. 571; tuttavia col tempo la dottrina attenuò il divieto, permettendo la forma della *venatio quieta*, in cui si adoperassero “*sclopetum, cum uno vel altero cane, sed sine strepitu ac concursu, ad occidendas minores feras, verbi gratia lepores*”. Cfr. pure LAMBERTINI, 1755, lib. XI, cap. X, nn. VI-X, pp. 418-420.

vanno inquadrare in epoche turbolente, specialmente nel Monferrato, dove i morti ammazzati e gli agguati frequenti non mancavano prima della dominazione sabauda. Il vescovo Radicati, seguendo l'esempio dei predecessori, di san Carlo Borromeo (che fu metropolita pure di Casale), della dottrina giuridica, non nutre il minimo dubbio sulla liceità di tali disposizioni.

Per principio generale, sull'esempio della mitezza di Cristo, il diritto canonico proibiva al clero sotto pena di scomunica di detenere e usare le armi di ogni genere, da taglio o da sparo, però *extra necessitatem*. All'infuori di tali casi, applicando il principio che "necessitas legem non habet", in certe circostanze, ad esempio durante un viaggio pericoloso, per respingere l'assalto di malintenzionati o di guerrieri nemici, si consentiva il porto d'armi su autorizzazione vescovile<sup>139</sup>.

San Carlo Borromeo nel primo sinodo milanese fissò le condizioni dell'eventuale porto d'armi dei suoi chierici<sup>140</sup>. Lo stesso arcivescovo ambrosiano soleva autorizzare pure il porto d'armi anche dei laici al servizio ecclesiale. Ciò avveniva non tanto sul fondamento di una norma canonica generale, bensì invocando antiche consuetudini, la dottrina del diritto comune, le disposizioni della sacra congregazione delle immunità, sempre in presenza di giusta e legittima causa. Tali argomenti erano messi in discussione dai governatori spagnoli di Milano: da qui dissensi a non finire con l'arcivescovo tenace nei suoi propositi. La questione esplose nel 1573 quando il governatore di Milano Luis de Zùgniga, reduce dalla vittoria di Lepanto e perciò reputato un eroe nella difesa della cristianità, provò non tanto a eliminare quanto a limitare il numero degli armati<sup>141</sup> a disposizione dell'arcivescovo. San Carlo Borromeo lo scomunicò immediatamente (essendo l'arcivescovo, su concessione della Santa Sede, anche munito dei poteri di legato apostolico, de Zuñiga per la riconciliazione fu obbligato a ricorrere privatamente a papa Gregorio XIII che infine lo assolse dalla censura)<sup>142</sup>.

A Casale, sul porto d'armi, Radicati pretendeva di regolarsi quasi alla stessa maniera dell'antico metropolita: la diocesi di Casale restava pur sempre suffraganea di Milano. Sotto il governo di casa Gonzaga gli venne consentito, non sotto casa Savoia. L'amministrazione sabauda nel Monferrato, attenta a mantenere l'ordine pubblico in una regione in precedenza piuttosto turbolenta, non poteva non inquietarsi di fronte al presule casalese concedente il porto d'armi. Negli altri territori dei Savoia il porto d'armi era rigorosamente soggetto all'autorizzazione dei funzionari ducali allo scopo di prevenire sommosse o insorgenze armate come era accaduto nel Monregalese durante la cosiddetta 'guerra del sale'.

Pietro Secondo, avvezzo a seguire le disposizioni del diritto canonico e delle sacre congregazioni romane, all'annessione sabauda si trova di fronte un sovrano assoluto che,

<sup>139</sup> Cfr. le decretali di Gregorio IX: X, I, 3, 2. Cfr. PONTAS, 1744, I, *Clericus*, casus VII, p. 207; e la lunga trattazione di FERRARIS, 1885, I, *Arma*, n. 17, p. 410.

<sup>140</sup> Si veda ancora FERRARIS, 1885, I, *Arma*, n. 15, p. 409.

<sup>141</sup> San Carlo nelle sue lotte giurisdizionali si servì della propria 'famiglia armata' più volte, anche di fronte all'atteggiamento non amichevole del clero: è sufficiente rammentare che allorché l'arcivescovo tentò di procedere alla visita pastorale della chiesa collegiata di santa Maria della Scala, alcuni canonici, ritenendosi esenti dall'autorità dell'ordinario diocesano, si ritennero legittimati alla resistenza e lo accolsero armati di schioppi e bastoni. Tale era il clima, di fatto e giuridico, di quei tempi.

<sup>142</sup> DE CERTAU, 1977, p. 265.

senza autorizzazione regia, tende a proibire a chiunque con la massima severità e sotto minaccia della pena capitale, il porto d'armi, anche se si invocano i principi del diritto comune o altre fonti giuridiche. A tale proposito rimane famoso 'l'affare Revello', episodio di storia giudiziaria sabauda successivo al nostro, che vide severamente coinvolti addirittura i supremi magistrati del Senato di Piemonte<sup>143</sup>.

Il 21 novembre 1712 il cursore del vescovo Radicati si trova implicato in circostanze simili a quelle di Revello. Lorenzo Nattarello, cursore dal nome suggestivo, viene arrestato. Si avvia un'inchiesta e le carte ne descrivono ogni fase. Il cursore vescovile, poiché "marciava continuamente armato" (e non si fatica a crederlo, visto il clima sociale litigioso e poco pittoresco sia a Casale sia nei dintorni) è arrestato e incarcerato su ordine del cavaliere di Crevacuore, comandante militare di Casale. Il vescovo di Casale invia a Torino il canonico Bava "per dolersene".

Vittorio Amedeo II si mostra abbastanza conciliante verso il 'paese di nuovo acquisto'. Tuttavia non delega l'accertamento dei fatti all'organo che sarebbe stato competente, il Senato di Casale, che avrebbe potuto agire troppo 'giuridicamente', facendo correre dei rischi alla sovranità sabauda, come si dirà tra breve. Invece delega il consigliere di Stato e "referendario di signature" don Ludovico Solaro di Moretta, detto il cavaliere di Moretta, a indagare sulle consuetudini casalesi "per riconoscere sul luogo quanto erasi praticato per lo passato intorno all'accennato porto d'armi, non volendo sua altezza serenissima novità né pregiudiziali alla sua giurisdizione, né lesive alla Chiesa della quale voleva per altro essere in ogni tempo protettore"<sup>144</sup>.

L'ordinario diocesano ritiene giustamente violata l'immunità ecclesiastica e dispone un monitorio contro il comandante sabauda di Casale imponendo la liberazione del detenuto. Vista l'inadempienza, scatta un secondo monitorio che, sull'autorità della bolla *In coena Domini*<sup>145</sup>, fulmina la scomunica al cavaliere di Crevacuore e comporta la pubblicazione dei relativi *cedoloni*.

Inizia a questo punto una specie di 'gioco delle parti' dove ognuno recita il proprio ruolo secondo l'opportunità.

È innegabile che da parte episcopale ci si muove *canonicamente*, si mette il diritto in primo piano, si ribadiscono le prerogative ecclesiali sul porto d'armi (ed è difficile contestare quanto va proclamando Radicati che ha pure notoriamente rivestito le funzioni di segretario dell'ultimo duca regnante di casa Gonzaga).

Da parte sabauda si agisce più *politicamente* per mostrare la clemenza unilaterale del duca di Savoia, la tolleranza occasionale di una situazione considerata oggettivamente negativa, senza però azzardare eccessivi riferimenti al diritto canonico e al diritto comune,

<sup>143</sup> Il fiscale Revello, una modesta guardia campestre del Monregalese, nel 1724, quando Vittorio Amedeo II era già diventato re, fu sorpreso armato, senza permesso regio, dagli ufficiali di ronda. L'imputato si giustificò appellandosi al diritto comune che consentiva comunque il porto d'armi a chi esercitava la tutela dell'ordine pubblico. Il Senato di Piemonte sedente in Torino accolse le tesi difensive di Revello e non lo condannò a morte disapplicando, in nome dell'equità, le norme volute dal sovrano. A questo punto Vittorio Amedeo II destituì tutti i senatori. Cfr. GENTA, 1992, pp. 145-146.

<sup>144</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 11, *Relazione del consigliere Moretta*, con numerosi allegati.

<sup>145</sup> FERRARIS, 1886, III, *Excommunicatio, Contra clericos et saeculares*, n. 9, *Contra Dominos temporales*, n. 2, p. 455. Entrambi gli atti della curia casalese sono redatti dal vicario generale Bartolomeo Saverio Vigono, "*iuris utriusque doctor, utriusque sacrae theologiae professor, prothonotarius apostolicus*".

i quali entrambi avrebbero largamente giustificato l'operato del vescovo casalese. (Vale la pena di ripetere ancora una volta, come elemento centrale alla comprensione dei fatti di questo periodo, che, secondo gli accordi internazionali con l'imperatore, il duca di Savoia s'era impegnato a mantenere nel ducato del Monferrato sia le antiche istituzioni sia le fonti del diritto proprio).

Allora il cavaliere di Moretta opera in modo politico e insieme capzioso, si presume eseguendo a puntino le istruzioni del sovrano; ordina benevolmente il rilascio del cursore, senza il processo da cui sarebbero potuti saltare fuori, a somiglianza di fantasmi incongrui, molti argomenti giuridici sgraditi ai governanti sabaudi, "considerando che anche nel caso che [gli arresti] fossero per giustificati, che per l'adietro dai cursori de' vescovi di Casale non si portassero l'armi, tuttavia il cursore di cui si trattava era in una qual bona fede con la patente havutane dal vescovo e però poteva essere rilassato". Moretta però rimprovera al presule di avere emanato il monitorio contro il comandante "che representa la persona del prencipe [...] mentre il sovrano si predisponeva a riparazioni".

Sorprende la formula strabiliante riferita a un sovrano assoluto e arcigiurisdizionalista del calibro di Vittorio Amedeo II che prepara le "riparazioni" in una fattispecie del genere. Significa qualcosa di inusitato, una sorta di apparente ritirata strategica da parte del futuro, imminente re di Sicilia, il quale vuole evitare, per ora, di mettere in discussione troppi elementi. Infatti il cavaliere di Moretta, giunto a Casale con l'intenzione di chiarire la situazione di fatto, e soprattutto di diritto, se ne va senza avere chiarito proprio alcunché<sup>146</sup>. All'inizio del 1713 il duca di Savoia scrive al comandante di Casale di lasciare le cose come stanno: "Non avendo il cavaliere di Moretta nel suo breve soggiorno a Casale potuto bastevolmente accertare quanto siasi per lo passato praticato intorno al porto d'armi preteso nella persona del cursore del vescovo di cotesta città, e per altro gli atestati da questo presentati non lasciando d'esser combattuti da alcuni altri in contrario; vi diciamo di dover tollerare detto cursore armato nell'occasioni però che esce di città [...] e ciò previsionalmente e finché avuti maggiori lumi venga altrimenti da noi più maturamente deliberato"<sup>147</sup>.

Le circostanze consentono a monsignor Radicati di presentare le sue riflessioni: "Per il porto d'armi del cursore io posso giurare solennemente d'averne trovato l'uso sino dalla sede vacante, con la traditione che sempre per l'adietro si fosse praticato, potendo anche dire che nel tempo ch'io sono stato qui ministro del serenissimo di Mantova non ho mai inteso che sovra di ciò vi fosse contraddittorio; e di tal uso per tutto il tempo del mio governo, io m'offerisco di darne mille prove"<sup>148</sup>. Infine, scrive ancora il presule, "Avendo studiato il caso ritrovo che non v'è autore che non convenga che il vescovo può tener

<sup>146</sup> Cfr. *Relazione del consigliere Moretta* cit. Tutto ciò che l'inviato sabauda ha mostrato di accertare è la presenza di una *Copia d'ordine d'una duchessa di Mantova lasciato nel partirsi da Casale con cui si deve dare il braccio forte [secolare] a monsignor vescovo prescrivendosi le opportune cautele* del 25 novembre 1596. Tra il braccio secolare e il porto d'armi ci sono alcune sostanziali differenze, ma è evidente che ai governanti sabaudi interessava arrivare a escogitare analogie opportune per smentire il diritto del vescovo.

<sup>147</sup> *Relazione del consigliere Moretta* cit., con allegata lettera del duca del 7 gennaio 1713.

<sup>148</sup> *Relazione del consigliere Moretta* cit., con allegata lettera del vescovo al duca di Savoia del 20 novembre 1712, affidata al canonico Bava.

‘famiglia armata’. Il possesso di tenerla ab immemorabili resta sempre più provato”<sup>149</sup>.

Gli argomenti dimostrano tante cose: che il vescovo Radicati è avvezzo a ragionare nella prospettiva rigidamente giuridica; invece, nella fattispecie del cursore Lorenzo Nattarello, il governo di Torino sul diritto preferisce mostrarsi reticente perché non gli conviene azzardare un confronto del genere che potrebbe rivelarsi pericoloso. Verosimilmente l’episodio del cursore è una premessa marginale e pretestuosa “per togliere in futuro al prelado la facoltà di concedere il porto d’armi in altre circostanze”.

<sup>149</sup> *Relazione del consigliere Moretta* cit., con allegata lettera del vescovo al duca del 22 dicembre 1712.

## Il vescovo Radicati e la difficile aristocrazia casalese

La più clamorosa controversia che coinvolge monsignor Radicati è senza dubbio quella provocata soprattutto dal comportamento del conte di Frassinello, Giacomo Sacchi di Nemours, e di altri esponenti dell'aristocrazia casalese, durante la festa del *Corpus Domini* il 15 giugno 1713, nello stesso anno in cui il duca di Savoia ottiene il titolo di re di Sicilia<sup>150</sup>.

Nulla, almeno nella storia sacra della capitale del Monferrato, può eguagliare quanto avvenuto a Casale in quel giorno infelice, costellato di strepiti, di disordine, di tensione e di incidenti tra il vescovo e il suo clero da una parte, dall'altra certi nobili e certo popolo. Mantenere lo stato di grazia deve essere stata impresa ardua per i presenti.

Come in una sinfonia rossiniana, dal ritmo crescente e concitato, i protagonisti della processione più sacra dell'anno si sono trovati coinvolti nella massima tensione emotiva. Sarebbe curioso conoscere in quale maniera si regolerebbero oggi certi vescovi, di qualunque orientamento ecclesiale essi siano, trovandosi coinvolti in una simile gazzarra irriverente per tutti, cielo e terra, anzi molta terra, clero e fedeli di ogni 'grado' sociale.

L'episodio è notissimo, essendo già stato rievocato dalla storiografia locale<sup>151</sup>. Culmina nella scomunica del conte di Frassinello, dopo ripetute gravi violazioni dell'immunità ecclesiastica personale. La pena è solennemente comminata dal vescovo Radicati in cattedrale.

I fatti occorsi a Casale nella festa del *Corpus Domini* del 15 giugno 1713 rappresentano la società coeva suddivisa nelle varieguate componenti dell'antico regime, nei ceti, nobiltà e popolo, che in questo caso mostrano la tendenza a coalizzarsi schierati contro il proprio vescovo. Pronti persino alla rissa e alla contesa più ignobile.

I fatti la dicono lunga sulla società e sui costumi casalesi dell'epoca, entrambi un po' sconcertanti.

Va premesso che, secondo 'testimoniali', muniti di pubblica fede alla pari dei rogiti notarili (dunque prove legali giuridicamente valide), redatti dal cancelliere vescovile don Nicolao Antonio Bocca<sup>152</sup>, e ancora secondo altre copiose fonti manoscritte coeve<sup>153</sup>,

<sup>150</sup> Questa parte del mio contributo riproduce in gran parte il testo già edito in LUPANO, 2014, pp. 165-182.

<sup>151</sup> Una dettagliata ricostruzione degli eventi sta in DE CONTI, 1841, IX, pp. 214-221; pp. 265-266. Soltanto nel 1719, di fronte al ravvedimento del reo principale, conte di Frassinello, il vescovo Radicati diede l'assoluzione dalla scomunica alle condizioni prescritte dal diritto canonico. Il saggio storico che più d'ogni altro ha divulgato gli eventi è stato composto, in maniera però superficiale e tendenziosa, da GIORCELLI, 1904, pp. 1-7 dell'estratto.

<sup>152</sup> Cfr. la copiosa documentazione in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 1, n. 26.

<sup>153</sup> *Ibidem*.



emerge chiaramente che il conte di Frassinello non si comportava del tutto da gentiluomo esemplare. Da tempo parlando dell'ordinario diocesano usava toni sprezzanti, dicendo *coram populo* di non riconoscerne l'autorità (fatto che, oltre all'imputazione di attentare all'onore del presule, implicante la scomunica per violata immunità, era anche passibile di gravi accuse canoniche: apostasia ed eresia<sup>154</sup>); aveva contestato la nomina del nuovo parroco di Frassinello; in Casale aveva "strapazzato" un chierico, cursore vescovile, e l'avvocato fiscale di curia, aveva minacciato le bastonate a un altro ecclesiastico: già solo questi ultimi comportamenti obiettivamente incivili erano di tale gravità canonica da violare l'immunità personale del clero e da provocare la scomunica del responsabile.

Durante la processione eucaristica nel 1713 il conte provoca di nuovo occasione di scandalo ostacolando l'esecuzione dell'ordine del vescovo al suo caudatario, don Carlo Francesco Valerio, incaricato di reggere la mitria<sup>155</sup>, di seguire il prelado da vicino<sup>156</sup>, appresso il baldacchino le cui aste erano rette da nobili estratti a sorte; tra i quali compare quell'anno anche il conte Sacchi, irritato di avere accanto a sé il caudatario episcopale, il quale, a suo dire, gli sbarra il passo a bella posta.

Pure gli altri nobili portatori del padiglione e dei ceroni processionali, ignari della liturgia pontificale, si lagnano dell'inserimento del portamitria e minacciano di abbandonare il loro incarico (e monsignor Radicati dichiara che sarebbe lieto di sostituirli subito, probabilmente con chierici)<sup>157</sup>. Anzi, il conte Achille di Sannazzaro e il solito conte Sacchi arrivano a dichiarare di andarsene, portandosi via il baldacchino, perché "il baldacchino è nostro e però non vogliamo che altri lo portino". Altri aristocratici del corteo, ignari delle prerogative vescovili, rincarano la dose: il conte Baldassarre di Sannazzaro "trattenne" il sacerdote caudatario dicendogli di trovarsi fuori posto; il marchese Giovanni di Cocconito, priore, lo afferra energicamente per la cotta impedendogli il passo; al che il vescovo, a buon diritto – e cosa altro poteva e doveva fare l'ordinario diocesano in una processione sacra così movimentata per ottenere il dovuto rispetto? – minaccia la scomunica ai soggetti che osassero ancora una volta bloccare il caudatario<sup>158</sup>. Infine, al

<sup>154</sup> È inequivocabile la pronuncia conciliare: *Sacrosanctum concilium tridentinum*, sessio XXIII, de ordine, cap. VI, VII, VIII, pp. 175-176.

<sup>155</sup> La scelta di farsi seguire dal chierico con la mitra è stata liturgicamente ben calcolata: infatti il copricapo rituale è il massimo ornamento della potestà vescovile, carico di simbolismo mistico, secondo le parole del *Pontificale romanum*, 1770, p. 69, che descrive la mitra così: "*galeam munitionis et salutis, quatenus decorata facie, et armato capite, cornibus utriusque Testamenti terribilis appareat adversarii veritatis*".

<sup>156</sup> Si noti che monsignor Radicati, applicando una regola prescritta nelle funzioni pontificali dal *Caeremoniale episcoporum* (1752, lib. II, cap. 33, p. 114), e, evidentemente fino allora disapplicata a Casale durante la festa del *Corpus Domini*, inserisce nel corteo un suo sacerdote, *uno soltanto*, non un manipolo di chierici, eppure basta così poco a provocare un'autentica scenata.

<sup>157</sup> Fu soltanto per l'ordine del cavaliere di Crevacuore, comandante militare sabaudo, che i nobili proseguirono nella processione. Il comandante, uomo accorto, deve avere compreso al volo che se essi avessero abbandonato il loro posto, avrebbero creato un precedente, configurabile come rinuncia, pericoloso ai loro stessi interessi, favorendo i propositi del vescovo di affidare magari a soli chierici il trasporto del baldacchino. Sul fatto e su tutta la diatriba cfr. i documenti citati, in ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 26.

<sup>158</sup> Questo particolare dimostra che il vescovo, pur nella concitazione del momento, possedeva il senso della misura e del diritto, e non era uomo *summum ius, summa iniuria*: infatti nei confronti di Sannazzaro e di Cocconito si limitò a *minacciare* la scomunica per farli desistere, senza sanzionarli in nessun modo, non ravvisando in essi una intenzione dolosa. Col conte di Frassinello la misura era colma e la pena canonica fu irrogata del tutto legittimamente. Tra l'altro, mettere le mani addosso a un chierico, in qualsiasi maniera, con l'intenzione 'dolosa' di ostacolare una qualunque sua attività perfezionava l'attentato alle immunità ecclesiastiche personali e rendeva possibile l'irrogazione delle pene canoniche, scomunica compresa. Cfr. BARBOSA, 1650, Pars 1, n. 13, p. 4; e una minuziosa messa a

rientro in cattedrale, dopo ulteriori incidenti, monsignor Radicati scomunica il conte di Frassinello, più contestatore degli altri suoi comprimari.

Alcuni fedeli, dimenticando il galateo cattolico e la santità del luogo, forse troppo lepidi o troppo insipienti, all'udire la pena canonica iniziano a mugugnare, anzi a belare<sup>159</sup>, attribuendo maliziosamente la scomunica alla notoria vecchia ruggine che c'era tra la famiglia dei Radicati, conti di Cocconato e Cella, in particolare tra il conte Gerolamo, fratello del vescovo, e lo stesso conte di Frassinello a causa di sconfinamenti durante il pascolo delle pecore di proprietà dei Radicati. I due contendenti, tra litigi e sceneggiate monferrine più rusticane che bucoliche, dopo lo scambio di offese reciproche, non s'erano mai rappacificati. Anzi, il giudice feudale del conte di Frassinello nel 1712 aveva comminato una bella multa al conte Gerolamo Radicati contestandogli il pascolo abusivo<sup>160</sup>. Inoltre, fatto forse persino più rilevante della questione ovina, tra le parti confliggenti era insorta pure una lite in materia di acque, sull'uso di canali irrigatori, e si sa che sui colli monferrini l'acqua era un bene scarso e prezioso<sup>161</sup>.

Il comportamento del prelado durante la processione, quando applica giustamente le norme della liturgia dei pontificali e impone un mutamento, seppur lievissimo, nella disposizione delle persone e alla fine auspica pure che siano i chierici a reggere il baldacchino, autorizza tante illazioni e interpretazioni, compreso il sospetto di scarsa nobiltà d'animo espressa dal vescovo nel contesto. È possibile ravvisare ad esempio una ripicca episcopale dopo le offese personali e familiari, secondo quanto lascia intendere Giuseppe Giorcelli il quale nel corso di una sua ricostruzione dell'episodio ne sottolinea gli aspetti grotteschi, lo riduce a una colorita farsa da commedia dell'arte<sup>162</sup>, addebitando ogni responsabilità alle 'grandi manovre' di monsignor Radicati – inserire nel corteo un sacerdote caudatario come prevede la liturgia! - senza valutare 'circostanze' esimenti o attenuanti<sup>163</sup> di nessun genere.

punto della legislazione e della dottrina sulla materia in FERRARIS, 1886, III, *Excommunicatio, articulus X*, nn. 1-5, pp. 471-472

<sup>159</sup> A Casale non si rispettava molto il versetto "*Domus mea domus orationis*" ripetuto nella Sacra Scrittura (Is. 56,7; Math. 21, 13), e ripreso nella formula della liturgia della dedicazione delle chiese. L'episodio dei belati in chiesa la dice lunga sui costumi del popolo di Dio che Radicati si sforzava di governare e sulle libertà che si prendevano molti fedeli dell'epoca persino nella cattedrale e di fronte al Santissimo Sacramento esposto all'altar maggiore.

<sup>160</sup> Umanamente può darsi che l'animo del vescovo Radicati fosse alterato per la multa pagata dalla sua famiglia al conte di Frassinello per lo sconfinamento delle pecore. Ma le circostanze dell'evento vanno chiarite. Il conte di Frassinello dopo lo sconfinamento aveva preteso di appropriarsi delle pecore, cosa profondamente antiggiuridica, sia per il diritto comune, sia per quello locale. Il conte Gerolamo Radicati, fratello del vescovo, aveva fatto recuperare le pecore di nascosto, provocando nuovi risentimenti nella controparte.

<sup>161</sup> Lo riferisce, insieme alle altre notizie sulla contesa, DI RICARDONE, 1972, I, pp. 932-933.

<sup>162</sup> GIORCELLI, 1904, p. 3. Non riesce il medico e scrittore Giorcelli, spirito illuminato, a porsi la minima domanda sulla legittimità del comportamento di monsignor Radicati secondo il diritto canonico. Non si cura in nessun modo che vescovo, papa, congregazioni romane agiscano appoggiando e motivando la loro attività su delle regole precise, nella rigorosa prospettiva dei sacri canoni e del sistema millenario del diritto ecclesiale. Per il giudizio storico di Giorcelli l'intransigenza del vescovo, magari il suo carattere impulsivo, l'ipotetico rancore ecclesiastico, sono elementi sufficienti a spiegare tutto, accostando alla fermezza del prelado la presunta remissività del conte di Frassinello, descritto come un innocuo vecchietto, vittima del cattivone di turno. È ben curiosa questa non lieve lacuna in Giorcelli e non posso dire come la si potrebbe spiegare. In altre opere Giorcelli mostra anche una singolare fragilità nella diplomatica pontificia e imperiale che nessuno s'è preso il compito di rilevare.

<sup>163</sup> Tra l'altro, suvvia, può darsi che, umanamente, monsignor Radicati non fosse proprio entusiasta di avere accanto a sé in processione il poco rispettoso conte Sacchi, che, da quanto s'è detto, sembrava possedere la vocazione a diventare un collezionista di scomuniche.

Ma, considerato il diritto canonico, può significare altro.

Di sicuro l'atteggiamento di monsignor Radicati va contro la consuetudine del diritto particolare locale, frutto di antiche tradizioni e di faticosi accordi tra la nobiltà casalese al suo interno e la diocesi.

Però il vescovo, per diritto canonico *divino*, è il successore degli apostoli, deve esigere rispetto, nella sua sede è il primo legislatore, fatta salva la legge canonica generale. Può essere verosimile congetturare che monsignor Radicati, che conosceva benissimo la pochezza di certi suoi sudditi e la loro conflittualità, fossero nobili o ignobili, volesse liberarsi almeno in parte di vincoli cerimoniali legati alla aristocrazia locale con l'intenzione di restituire alla Chiesa più libertà d'azione specie in campo liturgico, come in occasione della processione del *Corpus Domini*. Allora per attenuare equilibri prestabiliti ma tanto ingombranti poteva ordinare legittimamente al caudatario sia di seguirlo dappresso durante il corteo sia tutto il resto, senza badare alle rimostranze degli ottimati monferrini o del Frassinello.

Il *Caeremoniale episcoporum* legittimava perfettamente questa decisione<sup>164</sup>.

Fin qui nulla di singolare. Piuttosto è sorprendente la reazione di quei nobili che vogliono andarsene portandosi appresso il baldacchino, dunque bloccando la processione, senza il minimo rispetto verso il più augusto dei sacramenti, verso il clero astante, verso i fedeli radunati, senza valutare la solennità liturgica e l'adorazione eucaristica che, alla fine, avrebbe dovuto costituire il pensiero principale di ognuno dei devoti presenti. L'unica preoccupazione dei paladini contestatori è la tutela radicale del proprio piccolo particolare orgoglioso privilegio, l'unico scrupolo è salvaguardare se stessi e salvare la faccia con uno spirito da pollaio nel quale della fede cristiana e della devozione cattolica non si riesce davvero a scorgere traccia.

Eppoi, nota di colore unica, degna di una stalla, ci sono i belati plebei in cattedrale, davanti al Santissimo Sacramento esposto. (Per salvare la reputazione dei *Christifideles* casalesi si potrebbe congetturare che tratti di un corollario di indignazione manovrato da servitori o comunque da fautori del conte di Frassinello).

Si tratta, sotto il profilo del culto romano, di una evidente serie di enormità tali da destare sconcerto in chiunque conservasse del buon senso.

Lo scandalo non sta né nel vescovo che, svolgendo il proprio ufficio pastorale, pretende di applicare il *Caeremoniale Episcoporum* ma suscita un vespaio, né nella comminazione della scomunica a un discutibile personaggio come il Sacchi.

Il vero scandalo è il clima di anarchia, di irriverenza, di ostentato menefreghismo che pervade la mattina del 15 giugno 1713 a Casale nella 'festa' poco gloriosa del *Corpus Domini*<sup>165</sup>.

Monsignor Radicati la scomunica al conte di Frassinello avrebbe potuta comminarla già prima pubblicandone i relativi *cedoloni* (a causa dei fatti riferiti e documentati ce n'era

<sup>164</sup> Rinvio di nuovo a *Caeremoniale Episcoporum*, 1752, lib. 2, cap. 33, p. 114.

<sup>165</sup> Monsignor Radicati si rivela fin troppo paziente in una situazione esasperante, di fronte agli sberleffi del popolo irriverente, davanti a alcuni esponenti della nobiltà presenti alla processione come portatori di padiglione e di torce che considerano un atto sovrumano fare posto al sacerdote don Valerio, e che probabilmente si impegnano a fondo per ostacolarlo, tra l'altro proclamando beffardi di non reggere aste e lumi per onorare la mitra episcopale. Tutti i responsabili di simili atti sarebbero stati meritevoli di sanzioni canoniche per il comportamento indecoroso. Però, nel segno della seconda opera di misericordia spirituale (insegnare agli ignoranti), meglio ancora sarebbe stato sottoporre ciascuno di costoro a una efficace catechesi, spiegando la dottrina della Chiesa, il galateo cristiano, le prerogative vescovili e le immunità ecclesiastiche.

d'avanzo) ma ha preferito una pubblica occasione, come la festa eucaristica, per mettere alla prova il suo antagonista e mostrare a tutti in che legno fosse tagliato un personaggio irriverente come il Sacchi di Nemours, simile in ciò a alcuni suoi colleghi del passato<sup>166</sup>.

Che questa ricostruzione sia motivata di fatto e giuridicamente, lo dimostra il sostegno di papa Clemente XI, che informato di tutto, confermò la pena e l'operato del vescovo<sup>167</sup>.

Risulta opinabile la maniera in cui Giuseppe Giorcelli, con interpretazione personale, riferisce dell'intervento del sommo pontefice, sostenendo che monsignor Radicati aveva ragguagliato Roma rigirando le cose a suo favore; in proposito va osservato che nella curia romana non operavano né degli ingenui sprovveduti, né dei rozzi o spregiudicati faccendieri scaltri in ogni gherminella, ma fior di curiali, laureati *in utroque iure*, i quali sapevano bene rispettare le forme in via legalitaria e sapevano altresì decidere cosa andava fatto *giuridicamente*: simili provvedimenti di conferma si disponevano dopo una regolare procedura, analizzati i fatti e i testimoni. Tant'è che, in altre vertenze canoniche, sfuggite purtroppo all'attenzione erudita di Giorcelli, la curia romana in sede di appello riformò alcune sentenze della curia e provvedimenti del presule casalese, cassando quanto s'era fatto in nome del vescovo Radicati, dandogli torto, insomma<sup>168</sup>.

Gustavo Mola di Nomaglio ha evidenziato il rilievo della nobiltà di baldacchino nei territori sabaudi, soffermandosi pure sulla situazione di Casale<sup>169</sup>. Simili problemi e discussioni sono eventi remoti, oggi impensabili, un tempo causati dalla gelosa e intransigente difesa di privilegi cetuali, specie, appunto, di quelli della nobiltà di baldacchino. Non si tratta di contrasti tanto rari di per sé. Raro è il seguito della vicenda svoltasi in Casale. Che dimostra a livello locale il conflitto di tipo giurisdizionalistico tra Stato e Chiesa.

Vittorio Amedeo II, su supplica dell'avvocato fiscale generale Rivalta, dichiara l'invalidità della scomunica perché, scrive, irrogata d'impeto e per futili motivi, imponendo al Senato di Casale, competente per territorio nelle materie ecclesiastiche, di recepire la decisione sovrana e di pubblicarla, come puntualmente avviene il 7 luglio 1713<sup>170</sup>. Il monarca agisce secondo i classici parametri del giurisdizionalismo che attribuisce ai governanti, per ragioni di ordine pubblico, finanche il giudizio di merito sulle pene canoniche. La curia romana ritiene l'autorità civile assolutamente incompetente a giudicare di scomuniche, atteso l'argomento spirituale in questione<sup>171</sup>. A questo punto interviene papa Clemente XI con la lettera apostolica *sub forma brevis* del 28 luglio 1713 intitolata *Non sine ingenti Animi Nostri moerore*<sup>172</sup> la quale dichiara nulla e invalida la revoca della scomunica casalese disposta dal sovrano sabardo. Attraverso la conferma papale il vescovo Radicati ottiene il massimo avallo canonico possibile.

<sup>166</sup> Si vedano su certa nobiltà locale gli esempi significativi esposti da GABOTTO, 1950, p. 110 sgg.

<sup>167</sup> Sugli effetti socialmente rilevanti della scomunica per la violazione dell'immunità personale dei chierici, che imponeva al reo *vitandus* la privazione dei sacramenti e della sepoltura ecclesiastica e una emarginazione dalla vita dei fedeli, cfr. anche i testi del *Corpus iuris canonici*: c. 12, C. III, 28; X, 2, 28, 13; c. 7, C. XI, q. 3; e la dottrina esposta in ENGEL, 1742, lib. V, tit. XXXIX, pp. 468-476. Sulla fattispecie cfr. anche gli ulteriori ragguagli pastorali dello stesso autore ENGEL, 1742 b, *Manuale parochorum*, pars III, cap. II, p. 48.

<sup>168</sup> Si veda più avanti, verso la fine di questo contributo.

<sup>169</sup> MOLA DI NOMAGLIO, 2006, p. 60 e sgg. sul tema in generale, p. 62 su Casale.

<sup>170</sup> Cfr. i relativi documenti in ASTO, *ibidem*, mazzo 1, n. 26.

<sup>171</sup> Su tutte le questioni citate cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 42 sgg.

<sup>172</sup> Il testo, stampato in forma di manifesto e come libello dalla Tipografia della Reverenda Camera Apostolica di Roma, sta in ASTO, *ibidem*, mazzo 1. n. 26. Cfr. anche DE CONTI, 1841, IX, pp. 216-222.

*Tametsi iure correpti fuerint, magnopere tamen eum odisse: un  
campionario di accuse contro il vescovo*

Veniamo alla parte alla parte più nera delle propalazioni raccolte dagli informatori, o meglio dagli spioni filogovernativi contro Radicati. Queste delazioni vanno lasciate per ultime apposta, sia per la gravità della materia, sia perché provocano l'impressione di essere predisposte in vista di un processo penale canonico. Sembra di assistere a una sfilata di 'testimoni a carico'; quasi mai se ne ritrova uno a favore dell'accusato, il vescovo, naturalmente. Un avvocato penalista contemporaneo paragonerebbe la sua posizione a quella di un odierno eventuale imputato di reato continuato<sup>173</sup>. Va da sé che tra le *accuse* di qualunque genere e la loro *prova giuridica* ce ne corre di differenza, soprattutto allorché, ed è il caso in questione, si può legittimamente sospettare che l'ostilità governativa di cui è oggetto il vescovo di Casale può essere idonea a generare una montatura di avversioni più o meno estese che, si badi, però non diventano mai collettive. In diocesi, a Milano, nella curia romana, il *Vescovone* trovò sempre dei sostenitori pronti a smentire, in modi diversi ma efficaci, certe dicerie infamanti.

A monsignor Radicati sono stati attribuiti episodi gravi, di cui qui si riferiscono i più singolari. Le circostanze in cui i comportamenti antigiuridici del vescovo sarebbero stati realizzati sono talvolta difficilmente verificabili, derivando dalla testimonianza di una sola persona oppure di pochissime, e perciò vanno considerate col beneficio d'inventario ed eventualmente alla maniera di indizi ardui però da *provare* in maniera giuridicamente valida.

Tuttavia destano sorpresa sul presunto autore di tante iniquità.

Deve rilevarsi che le calunnie erano facilissime contro i vescovi zelanti e già il concilio di Trento aveva previsto la fattispecie, segnalando l'opportunità di tutelare il presule dalla mala fede altrui, proprio quando egli corregge i sudditi che lo possono odiare giungendo a inventare a suo carico falsi crimini e false accuse di ogni genere<sup>174</sup>.

Le informazioni su Radicati, da quanto si può leggere, possiedono un filo conduttore unico: sono rivolte ad accusare il presule di venalità, qualche simonia e continui abusi nel

<sup>173</sup> Il riferimento è all'art. 81, c. II, del codice penale italiano vigente.

<sup>174</sup> Il concilio dichiara: "Quoniam vero subditi Episcopo, tametsi iure correpti fuerint, magnopere tamen eum odisse, et tamquam iniuria affecti sint, falsa illi crimina obiicere solent, ut quoquo pacto possint, ei molestiam exhibeant; cuius vexationis timor plerumque illum ad inquirenda, et punienda eorum delicta segniorem reddit: idcirco, ne is magno suo, et Ecclesiae incommodo gregem sibi creditum relinquere, ac non sine Episcopalis dignitatis diminutione vagari cogatur, ita statuit, et decrevit: Episcopus nisi ob causam, ex qua deponendus, sive privandus veniret, etiamsi ex officio, aut per inquisitionem, seu denunciationem, vel accusationem, sive alio quovis modo procedatur, ut personaliter compareat; nequaquam citetur, vel moneatur". *Sacrosanctum concilium tridentinum*, sessio XIII de reformatione, cap. VI, pp. 85-86.

governo diocesano. In qualche caso le delazioni sono talmente inverosimili al punto che assegnerebbero al vescovo non solo la patente di simoniaco ma finanche di deficiente. Come quella fornita dalla vicenda di Giacomo Filippo Barbotti, spasimante di Giovanna Violante Ponteglia, pupilla benestante, il quale avrebbe promesso ‘cinquecento doppie’ al presule affinché favorisse il matrimonio con la ragazza, appena tredicenne<sup>175</sup>. Se le cose si fossero svolte a tale segno, si sarebbe di fronte a un caso di simonia pura a cui è inverosimile che un eventuale colpevole vi dia esca così. La vicenda, riguardante la pupilla educanda, vulnerabile anche per l’età, ospitata presso il monastero delle domenicane di santa Caterina a Casale, appare però differente da come la si vuole strumentalizzare ed è suscettibile di differente interpretazione. Il vescovo, conoscitore dei costumi del suo tempo e delle reverende suore d’ogni ordine, attente a favorire fin troppo le vocazioni e le vestizioni, potrebbe piuttosto essere preoccupato che la fanciulla, ricca dopo la morte del padre, non sia manovrata dal confessore delle religiose e dalle monache stesse per farla rimanere nel chiostro assieme alla propria dote. Può darsi che il vescovo abbia parlato al pretendente delle spese necessarie - e non lievi - a ottenere la bolla apostolica di dispensa da qualche impedimento alle nozze. E nella fattispecie sembra proprio necessaria la dispensa dall’età, atteso che la pupilla ha solo tredici anni e per celebrare validamente il matrimonio ne occorrono quattordici compiuti<sup>176</sup>, salvo che intervenga la dispensa<sup>177</sup>. Ma quale presule, per quanto venale, contratterebbe un’azione simoniaca così sfacciatamente come riferito dal delatore in questione? Soprattutto nella fattispecie non va trascurato che Radicati avvertiva - eccome - sia la nobiltà dei propri natali sia la dignità episcopale ed è inverosimile che abdicasse ad entrambe trasformandosi in un sensale da mercato facendo un simile indegno traffico attorno al sacramento del matrimonio. Le ricorrenti stonature del racconto sono evidenti.

Tanto più che tra le varie informative sul caso non se ne trova una, dico una soltanto, idonea a presentare una *prova* concreta e valida oppure almeno un sostanzioso *indizio*. Intendo riferirmi a elementi giuridicamente rilevanti, assai differenti dalle chiacchiere e dai pettegolezzi casalesi di piazza castello o di piazza delle erbe. In una lettera del 2 ottobre 1717 il marchese di Castagnole, governatore di Casale, riepiloga la faccenda ed è costretto a dichiarare “Ma sì come si suogliono ordire simili intrichi con somma segretezza, non è stato possibile per quante diligenze [cioè spiate] abbia usate per il corso di molti mesi, di venirne in cognizione”<sup>178</sup>. E allora?

<sup>175</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 2, n. 13.

<sup>176</sup> GASPARRI, 1932, I, n. 499, pp. 296-298.

<sup>177</sup> Le dispense apostoliche dagli impedimenti matrimoniali erano piuttosto costose a causa dei diritti di cancelleria e di spedizione; inoltre, una volta pervenute da Roma in diocesi, esse dovevano esser riconosciute dal vescovo e si procedeva a un’istruttoria sui nubendi tradotta in verbale, atti anch’essi soggetti a spese (tuttavia non sia arrivava mai alla cifra esorbitante di ‘cinquecento doppie’). Chi si occupa di storia del diritto canonico sa bene che in tali circostanze le parti non si rallegravano alla previsione di spendere tanto in scudi e baiocchi romani. Non avevano tutti i torti gli autori giurisdizionalisti e giansenisti ad invocare la fine di questi usi di curia romana, compresa la riserva delle dispense matrimoniali.

<sup>178</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 2, n. 13. Cfr. altra missiva di Carlo Guachione del 19 aprile 1718 al conte Mellarede. La sistemazione della pupilla Ponteglia faceva gola a parecchi: al monastero di santa Caterina e a molti altri pretendenti i quali respinti, probabilmente, dalle becere chiacchiere di paese sono passati a calunnie sostanziose, bersagliando di accuse il vescovo come il solo capace di favorire il matrimonio.

Tra le presunte iniquità riconducibili al governo pastorale di Radicati, è singolare quanto emerge dalla denuncia di un domenicano, padre Bonifacio Fassati, che dichiara di avere pagato una somma di denaro alla curia per ottenere la ‘licenza di predicare’, tra l’altro senza menzionare la presenza di una doverosa quietanza o di una ricevuta dell’avvenuto pagamento<sup>179</sup>. A questo si potrebbe accostare il caso del padre vicario del sant’ufficio che nel 1713 avrebbe pagato al fine di ottenere l’esecutorietà di una indulgenza destinata alla confraternita del rosario di Frassinello<sup>180</sup>. Questo genere di esazioni era stato proibito fin dal 1678, da papa Innocenzo XI, nella disposizione detta comunemente tassa innocenziana<sup>181</sup>. Il divieto di esigere si estendeva a chiunque, “ al vescovo, o prelato, suo vicario, e cancelliero, e ogni altro suo ministro, e familiare [...] sotto qualsivoglia pretesto” nonostante ogni consuetudine contraria<sup>182</sup>. Altri documenti torinesi riferiscono che le norme della tassa innocenziana sono sistematicamente ignorate a Casale<sup>183</sup>.

Vale la pena di interrogarsi sulla vicenda. Premettendo che a quel tempo la maggioranza degli ecclesiastici curiali, a Casale e altrove, era laureata o graduata *in utroque iure*, sapeva assai bene il latino e l’italiano, conosceva la tassa innocenziana e la sua applicazione. L’episodio del padre Fassati è stato l’abuso perpetrato da uno o più curiali? Forse al domenicano in curia hanno domandato qualcosa a titolo di ‘sussidio caritativo’ per la diocesi o una tassa per il seminario<sup>184</sup> ed egli ha frainteso? Oppure la diocesi di Casale è stata esentata in qualche periodo dall’osservanza della tassa innocenziana? Gli interrogativi sorgono spontanei se si pensa a tutti i religiosi – è noto che a quel tempo ve n’erano in abbondanza ovunque – che salivano i pulpiti delle tante chiese di Casale e della diocesi: se l’esazione abusiva del pagamento per il permesso vescovile di predicare fosse stata la prassi corrente nella curia casalese, allora di dichiarazioni simili ne sarebbero dovute pervenire a pioggia al governo di Torino. E non ci si sarebbe fermati qui. Si sarebbe giustamente ricorso con lettere e altri metodi alla curia metropolitana di Milano, alla curia romana, denunciando la disapplicazione della tassa innocenziana da parte dell’ordinario casalese e dei suoi curiali.

Altro episodio clamoroso vede protagonista l’avvocato fiscale Ratti della curia di Casale che insulta il vescovo accusandolo di falso e malversazioni<sup>185</sup>. È sempre difficile ricostruire i fatti su una sola testimonianza, foss’anche di un avvocato. Vale per tutti il principio *unus testis, nullus testis*. Chissà. Viene in mente *inimici hominis, domestici eius*<sup>186</sup>, versetto evangelico che a monsignor Radicati deve essere stato molto familiare quando a Osimo ha ripensato alle proprie vicissitudini.

Inoltre si deve menzionare l’evento apparentemente più stravagante di tutti, in cui il

<sup>179</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 1, n. 23.

<sup>180</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 1, n. 14. pure in tale caso senza ricevere una adeguata ricevuta.

<sup>181</sup> Il testo del provvedimento del 1 ottobre 1678 è consultabile in FERRARIS, 1891, VII, *Taxa*, pp. 391-395.

<sup>182</sup> *Ibidem*, p. 394.

<sup>183</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 4, n. 5.

<sup>184</sup> Su queste esazioni ammesse dal diritto cfr. LAMBERTINI, 1755, lib. V, cap. XI, p. 142; lib. IX, cap. VII, n. III, p. 304.

<sup>185</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 4, n. 11, lettera del primo presidente del Senato Lascaris di Castellar al marchese del Borgo del 25 novembre 1727.

<sup>186</sup> Math., 10, 36.

presule è rappresentato come se giocasse alla guerra: la rappresaglia bellica a Caresana. La quale sarebbe stata eseguita da uomini assoldati dal Radicati pronti a fare la mietitura del grano su terreni benefici dei canonici della cattedrale di Vercelli<sup>187</sup>. La rappresaglia sarebbe avvenuta durante la guerra di successione spagnola, nell'agosto 1704.

A distanza di ben nove anni dai fatti, nel 1713, alcuni agricoltori assetati di giustizia, tra cui qualche analfabeta, si presentano al notaio, descrivono gli eventi, e sottoscrivono i documenti<sup>188</sup>.

Qualsiasi Azzecagarbugli, compreso chi scrive, in qualunque tempo, ieri come oggi, di domande legittime ne formulerebbe molte. Perché attendere tanto tempo prima di denunciare una simile vicenda, anche se si trattasse di interrompere la prescrizione di diritti vantati dai coltivatori? Chi paga il notaio? Perché nessuno storico casalese parla di fatti sì memorabili dove protagonista è un vescovo che ordina una rappresaglia proibita dal diritto canonico a causa dell'oggetto passivo: i beni delle prebende canonicali? Perché i canonici eusebiani coinvolti, da parti lese, non si sono attivati<sup>189</sup>, perché non hanno domandato subito un monitorio contro il vescovo di Casale alla curia metropolitana di Milano oppure alla sacra congregazione delle immunità, atto che avrebbe letteralmente incenerito, *nunc et semper*, la reputazione canonica di Radicati?

Del resto come si può dubitare del rogito notarile? Che nel diritto comune allora vigente era munito di fede pubblica come l'atto del papa o dell'imperatore? (A parte, va da sé, i casi provati di falso e di notai fraudolenti).

Occorre ragionare sui fatti e sul contesto.

La sede episcopale di Vercelli si trova vacante dal 1700<sup>190</sup>. Vercelli è sotto la dominazione dei Savoia, avversari dei francesi dal 1703, da quando Vittorio Amedeo II aveva rovesciato le alleanze politico-militari iniziali. Al contrario, Casale è dominata dal duca di Mantova alleato dei francesi.

Il racconto degli agricoltori di Caresana presenta toni surreali, quasi onirici; i testimoni del taglio del grano, coltivatori affittuari dei fondi in questione o di altri limitrofi<sup>191</sup>, riconoscono addirittura il vescovo Radicati seduto in carrozza mentre si trova al campo del duca di Vendôme<sup>192</sup>. Assiste a tutte le operazioni di mietitura il 'prete' don Gaspare<sup>193</sup>, descritto a tinte forti, da quadro caravaggesco (verrebbe da domandarsi: Gaspare chi? Dato che la memoria soccorre così bene i testi, dalla vista e dall'udito ineccepibili, tanto varrebbe citarne anche il cognome). Il soggetto è una specie di 'uomo nero', un personaggio da incubo, robusto, munito d'armi da fuoco bene in evidenza,

<sup>187</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 21.

<sup>188</sup> Si tratta in tutto di cinque Testimoniali d'attestazione, redatti a Caresana nell'estate 1713, quattro dal notaio Giovanni Maria Ardizzone e uno dal notaio Giovanni Battista Guazzo.

<sup>189</sup> Forse una spiegazione si potrebbe ritrovare nella complicatissima fattispecie esposta da BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 218, p. 35.

<sup>190</sup> RITZLER, SEFRIN, 1979, V, p. 410. Il 4 maggio 1700 morì il presule Giuseppe Antonio Bertodano; il successore, il casalese Gerolamo Malpassuto, fu eletto il 30 luglio 1702, dopo il concordato con papa Benedetto XIII.

<sup>191</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 21, Testimoniali d'attestazione di Gian Domenico Greppio, notaio Ardizzone, 3 agosto 1713.

<sup>192</sup> *Ibidem*, Testimoniali d'attestazione di Antonio Binello, notaio Ardizzone, 1 agosto 1713.

<sup>193</sup> *Ibidem*, Testimoniali d'attestazione di Pietro Scansetto, notaio Ardizzone, 3 agosto 1713, e di Gian Domenico Greppio, notaio Ardizzone, 3 agosto 1713. Si può ipotizzare che don Gaspare fosse un semplice chierico oppure un figlio del vescovo vestito *in nigris* secondo l'uso di quei tempi.



cupo e minaccioso: è, manco a dirlo, un agente di Radicati. Quando i contadini chiedono ai mietitori chi li manda, essi rispondono puntualmente, quasi fossero delle comparse, educate ed istruite a puntino su cosa dire, che agiscono su ordine del vescovo Radicati per rappresaglia sul taglio del grano fatto dai savoiarda a Villanova Monferrato.

Un agricoltore, Gian Domenico Greppio, si reca subito a Casale in vescovado e viene ricevuto bene. Monsignor Radicati gli spiega senza scomporsi, secondo le testimonianze verbalizzate, che il ricavato del taglio del grano l'ha inviato ai canonici di Vercelli per la fabbrica del duomo<sup>194</sup>.

Qualcosa non torna.

In età moderna il vescovo non può compiere legittimamente una rappresaglia in base ai suoi poteri. Tuttavia la rappresaglia diventa lecita se autorizzata da un sovrano belligerante<sup>195</sup>. Valutate le circostanze, si potrebbe ipotizzare un'autorizzazione espressa o tacita del duca Ferdinando Carlo Gonzaga.

Certo l'episodio desta giusta sorpresa: un vescovo che fa una rappresaglia, sebbene incruenta, attraverso la mietitura del grano altrui, non è cosa di tutti i giorni. Ma di esempi la storia ne fornisce parecchi. È notorio - ed è passato in proverbio nella Romagna - che il cardinale Egidio Albornoz, legato papale, per rappresaglia fece abbattere buona parte di Forlimpopoli dove ancora oggi si usa l'interiezione pittoresca "*boia d'en cardinal*". Il cardinale Matteo Lang Schinner, vescovo di Sion nel Vallais, nell'agosto 1515 fece eseguire una rappresaglia conquistando e saccheggiando Chivasso. Rappresaglia perfettamente lecita secondo il diritto bellico e non solo<sup>196</sup>. Papa Innocenzo X, da sovrano, nel 1649 fece espugnare, saccheggiare e radere al suolo la città di Castro, capitale del ducato di Castro e Ronciglione, come rappresaglia contro Ranuccio II Farnese ritenuto il mandante dell'omicidio del nuovo vescovo di Castro, Cristoforo Giarda.

Nei fatti di Caresana e di Radicati esiste però un'obiezione fondamentale: con tutti i terreni agricoli su cui si poteva realizzare la rappresaglia per rivalsa contro gli atti ostili delle truppe piemontesi, si scelgono proprio campi dei benefici ecclesiastici dei canonici della cattedrale di Vercelli? Suvvia, non esistevano attorno a Casale o nel territorio del ducato del Monferrato, poderi di proprietari terrieri sudditi sabaudi sì, ma *laici*? Come è possibile che un vescovo compia una rappresaglia simile e per giunta così sconsiderata in relazione all'oggetto passivo?

Mi spiego meglio.

In un evento come quello attribuito a monsignor Radicati, per il solo fatto di avere colpito colla rappresaglia dei beni ecclesiastici, il vescovo, in base a due norme canoniche, sarebbe incorso nella scomunica *latae sententiae*<sup>197</sup>. Inoltre sembra paradossale che

<sup>194</sup> *Ibidem*, Testimoniali d'attestazione di Gian Domenico Greppio, notaio Ardizzone, 3 agosto 1713. Il comportamento del presule si può anche spiegare in base a BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 218, p. 35.

<sup>195</sup> FERRARIS, 1885, I, *Bellum*, art. II, n. 7, p. 522.

<sup>196</sup> Infatti pochi giorni prima della rappresaglia un drappello di cinquanta soldati svizzeri al soldo del cardinale, alloggiato pacificamente in un albergo fuori le mura di Chivasso, fu proditoriamente assalito e quasi del tutto annientato da giovinastri locali al solo scopo di predare la cassa militare. L'episodio è riferito dalla storiografia locale seguendo fonti manoscritte coeve che parlano di indignazione generale contro i rapinatori e assassini definiti "*malviventi*" e "*sfaccendati*". In età postrisorgimentale però l'eccidio degli elvetici è stato tendenziosamente interpretato, contro ogni ragione giuridica, alla stregua di una ribellione patriottica contro lo straniero invasore. Cfr. ad esempio VITTONI, 1904, I, pp. 362-369.

<sup>197</sup> Secondo le decretali di Bonifacio VIII (VI, 5, 1), e secondo l'art. 17 della bolla *In coena Domini* riedita da papa

proprio il presule, laureato in leggi, che applica quotidianamente il diritto canonico nel governo della diocesi, sapendo della scomunica, assista di persona alla commissione del reato canonico di cui sarebbe il mandante. Sarebbe come autoassegnarsi la patente di irresponsabile. Infatti il vescovo colpito da una scomunica così ‘rinforzata’, una volta provati i fatti, poteva veniva destituito dalla santa Sede, privato della mensa e del resto. Ancora si osserva: ma che razza di rappresaglia è codesta, nella quale – caso inaudito – i proventi dell’atto vengono da Radicati consegnati proprio alle presunte vittime dell’azione bellica, i canonici di Vercelli, al fine di giovare alla fabbrica della cattedrale?

L’unica ipotesi verosimile che si può congetturare, se l’episodio è interamente reale, può essere la seguente: il vescovo, simulando una rappresaglia, in realtà ha compiuto una *negotiorum gestio*, ha svolto una gestione di affari altrui ammessa dalla legge pure in tempo di guerra; ha agito a favore dei canonici di Vercelli.

Questa città è sotto assedio francese, magari è difficile ad alcuni canonici percepire i redditi del beneficio, compreso il grano. Inoltre a causa dell’attività bellica, al duca sabauda probabilmente non garba che i canonici godano dei frutti benefici di terre raggiungibili dal nemico. Secondo il giurisdizionalismo applicato dai Savoia e dagli altri regnanti europei coevi, il sovrano poteva procedere a sequestri di temporalità sia in tempo di pace sia in vista dello sforzo bellico: insomma poteva esigere contributi destinati eventualmente anche alla difesa della città assediata. Tra l’altro la sede episcopale di Vercelli era priva di titolare e chi pretendeva di percepire le rendite della mensa vescovile, beneficio maggiore vacante? Proprio Vittorio Amedeo II, in nome della sua politica giurisdizionalista<sup>198</sup>, in nome dello *ius dominii eminentis*<sup>199</sup>.

Allora la ricostruzione più verosimile è che i canonici della cattedrale<sup>200</sup> vercellese, sapendo della disponibilità di Radicati a risolvere i problemi giurisdizionali magari prendendo qualche scorciatoia, abbiano essi stessi domandato aiuto al vescovo di Casale per non perdere il raccolto, evitando però contrasti col duca di Savoia; dunque è verosimile che abbiano chiesto la mietitura del grano beneficiale, scongiurando così che se ne impadronissero i funzionari sabaudi. Radicati ha accettato di collaborare e ha fatto quello che gli sembrava giusto fare in quelle circostanze belliche incresciose. (E se pur don Gaspare è davvero esistito col suo atteggiamento poco serafico, non penso che certi componenti della ‘famiglia armata’ al servizio di san Carlo Borromeo fossero troppo dissimili da lui).

Dunque, se così fosse, l’episodio di Caresana si ridurrebbe a una messinscena, a una simulazione compiuta in perfetto accordo tra Radicati e il capitolo eusebiano allo scopo, naturalmente irriferribile, di evitare le requisizioni governative.

La prova indiretta che tutti o sapevano o intuivano com’erano andate davvero le cose –

Clemente XI; cfr. le singole fattispecie di scomunica applicabili al caso di Caresana in FERRARIS, 1885, I, art. II, n. 11, p. 522; ID., III, 1886, *Excommunicatio*, ‘*contra omnes*’, n. 36, p. 456, n. 17, p. 458. Cfr. BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 218, p. 35. Però si veda l’opinione che si può ricavare dallo stesso BARBOSA, 1649, Pars 3, n. 114, p. 125, in cui si differiscono gli effetti della scomunica a un mese dall’evento di rappresaglia, evidentemente per dare tempo di restituire il maltolto.

<sup>198</sup> DELLA PORTA, 1903, p. 25 sgg., p. 77 sgg.

<sup>199</sup> Sugli istituti giurisdizionalistici citati cfr. ASTUTI, 1967, p. 159.

<sup>200</sup> Non si dimentichi che il vescovo di Casale, uno dei pochi ordinari in carica prima del concordato tra i Savoia e Benedetto XIII, tra l’altro, secondo quanto s’è già scritto, veniva chiamato nelle sedi vacanti piemontesi a compiere gli atti episcopali sacramentali. Il clero piemontese aveva molte ragioni per onorarlo e tenerlo amico.

e si guardavano bene dal parlarne - sta, chiara come il sole, in quell'attesa degli agricoltori di Caresana durata ben nove anni prima di mettere nero su bianco, davanti alla legge, il cosiddetto "taglio abusivo del grano", cioè una 'rappresaglia' realizzata dal vescovo di Casale<sup>201</sup>.

Chi conosce il mondo rurale sebbene superficialmente sa benissimo che nessun contadino, in nessuna epoca, mai, rischierebbe di perdere qualche profitto diretto o indiretto derivante dalla propria conduzione di fondi altrui; né attenderebbe quasi un decennio prima di domandare risarcimenti oppure di lamentarsi degli effetti di eventi, anche bellici, nocivi alla produzione.

I funzionari sabaudi sfruttano l'evento di Caresana contro il vescovo Radicati, ponendo maliziosamente le premesse per fare risaltare il presule tra masnadieri e scomunicati, a distanza di un tempo enorme - secondo la realtà contadina - dall'accaduto, cosa che non può non destare sospetti fondati e legittimi. Mancava alla collezione di accuse a carico del nostro personaggio un episodio apparentemente indegno, eventualmente foriero della più grave sanzione ecclesiastica, come questo.

Tra le critiche mosse al vescovo Radicati se ne trovano alcune dirette a far sorgere il dubbio che il tribunale ecclesiastico casalese non funzionasse sempre a dovere. A titolo esemplificativo ci si può soffermare su uno dei processi penali canonici che sembrano essere stati giudicati a Casale durante l'episcopato di monsignor Radicati, poi riformati in ulteriore istanza. È interessante il caso giudiziario di don Angelo Francesco Rossini, prevosto di Castelletto Merli, appellante a Roma contro la sentenza di condanna casalese "*pro praetensio stupro cum subsecuta pregnantia*" di Anna Maria Palmaria, pronuncia che obbliga tra l'altro il prete a somministrare gli alimenti al neonato. Il prevosto dichiara che le sue peripezie giudiziarie, compresa la detenzione superiore a dieci mesi, sono iniziate a causa di una denuncia calunniosa sporta dal notaio Giovanni Giuseppe Cassone<sup>202</sup>.

Finalmente monsignor Giuseppe Gaetano d'Aragona, *auditor Camerae* in Roma, il 4 febbraio 1710 definisce l'appello di don Rossini cassando la precedente sentenza casalese e stabilendo che il prevosto "*non receptum esse culpabilem neque de iure punibilem, absolvendum fore et esse, prout absolvimus et liberamus*". Il giudice d'appello impone alla curia vescovile di Casale di versare al prevosto "*scuta triginta octo et obulos nonaginta tres cum dimidio monetae romanae*" a titolo di risarcimento delle spese di viaggio e processuali. Così afferma il dispositivo della sentenza romana regolarmente ricevuta dal notaio Paolo Fazio della curia casalese il 19 aprile 1710<sup>203</sup>. Il caso sembra risolto una volta per tutte: *Roma locuta, causa finita*.

Quando però don Rossini tenta di riprendere possesso della parrocchia insorgono dei problemi. È il giorno di Pasqua del 1710 e tre uomini della comunità di Castelletto Merli, Antonio Baiardo, console, Pietro Canava, consigliere comunale, e Michelangelo Baiardo, brandendo un bastone, impediscono al sacerdote l'ingresso nella parrocchiale di sant'Eusebio. L'economista parrocchiale don Alberto Bollo riferisce a don Rossini di "*haver*

<sup>201</sup> I grandi studiosi che in età moderna si sono impegnati nel formulare i principi del diritto bellico, si pensi a Francisco de Vitoria, a Ugo Grozio, si rallegrerebbero nell'apprendere di una rappresaglia come questa di Caresana che si conclude con una restituzione molto soddisfacente per le parti lese.

<sup>202</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, mazzo 1, n. 8, 1710-1712. *Attestazioni et altre scritture circa il fatto del prevosto di Castelletto Merli*.

<sup>203</sup> *Ibidem*, copia della sentenza romana "*extracta a suo originali*".

*ordine di monsignore illustrissimo non permettersi l'ingresso neampoco esercire come parrocho senza special ordine di detto monsignore*". Per evitare lo scandalo, don Rossini si allontana, avendo cura di fare redigere testimoniali sull'accaduto<sup>204</sup>.

In seguito il sacerdote ricorre al duca di Savoia, invocando il braccio secolare; un senatore del Senato di Casale procede all'escussione di testimonianze a Castelletto Merli, dove si intrecciano versioni contrapposte, accuse di calunnia, accuse infamanti al parroco e persino ritrattazioni delle stesse<sup>205</sup>; cinque persone, compresi i consoli della comunità, dichiarano al vescovo di non volere più don Rossini in parrocchia<sup>206</sup>. Inoltre don Rossini non può fare eseguire la sentenza romana perché il senatore Giovanni Antonio Grassis gli nega il braccio secolare (destando l'impressione di lavarsene le mani).

Monsignor Radicati non reintegra il sacerdote né esegue la parte risarcitoria della sentenza di appello. La situazione è ingarbugliata. Don Rossini, assolto in Roma, nella sua parrocchia assiste alla manifestazione delle fattispecie che in diritto canonico si definiscono *odium plebis* e *bonae existimationis amissio*<sup>207</sup>. La prima si spiega da sola; la seconda fattispecie consiste nella perdita di credibilità e di buona reputazione da parte del curato. Il realizzarsi dell'una o dell'altra circostanza, oppure di entrambe, anche quando l'*odium plebis* sia magari ingiusto e non condiviso da tutti i fedeli, impedisce l'esercizio del ministero parrocchiale e costituisce motivo di rimozione del parroco. La controversa figura di don Rossini si presta a essere inquadrata in tutte e due le fattispecie, considerata la gravità delle accuse a suo carico e i sospetti circolanti in paese. La sentenza romana lo scagiona, ma è arduo farla comprendere ai parrocchiani ed è ancora più arduo eseguirla, fors'anche per motivi di ordine pubblico. La situazione di fatto nel paese sembra rendere impossibile la reintegrazione del sacerdote nell'ufficio ecclesiastico, pur rimanendo efficace la sentenza romana e l'onere di risarcimento da parte della diocesi.

<sup>204</sup> *Ibidem*, *Testimoniali* del 20 aprile 1710 ricevuti dal notaio Francesco Bollaro e copiati dal notaio Francesco Bernardo Mora; e il memoriale autografo di don Rossini intitolato *Pro informatione*.

<sup>205</sup> *Ibidem*, *Testimoniali* raccolti dal notaio Pietro Antonio Bozzolo.

<sup>206</sup> *Ibidem*, *Pro informatione* cit.

<sup>207</sup> Sull'argomento rinvio alla limpida esposizione dell'edizione ufficiale del *Codex iuris canonici*, 1917, can. 2147, nn. 2-3, corredata da tutte le antiche fonti normative in argomento.

## “La vita di questo prelado ebbe molti guai con ogni sorta di gente”

Così Vincenzo De Conti riassume i ventisette anni di apostolato casalese di monsignor Radicati<sup>208</sup>. Giovanni Minina parla dello “*zelo ardente*”<sup>209</sup> che anima il novello pastore perché da quando il vescovo Radicati arriva a Casale vuole provvedere a tutto. La disparità di questi due giudizi si presta a riassumere i differenti criteri di valutazione adottati sul vescovo Radicati.

Certo, se Pietro Secondo voleva emulare san Carlo Borromeo, forse avrebbe dovuto valutare che la diocesi di Casale dei primi decenni del Settecento non coincideva con la Milano trovata da san Carlo, abbandonata dai suoi vescovi da più di cent'anni, caotica e disordinata nella vita ecclesiale.

Vero è che i vescovi casalesi precedenti avevano sovente soprasseduto per amor di pace in tanti casi, di fronte a certi abusi; ora alcune situazioni s'erano aggravate, divenendo anacronistiche e sconvenienti in modo vistoso. Monsignor Radicati vantava ottime ragioni sotto il profilo della disciplina canonica nell'impegnarsi a sradicare tante erbe inutili o nocive dal pascolo del proprio gregge.

Forse però avrebbe dovuto essere più prudente, procedere per gradi, lentamente, attraverso una buona e diffusa catechesi, facendo opera di persuasione tra il clero e i fedeli così da mutare la mentalità corrente. Oggi è facilissimo fare questa riflessione.

È pur vero, considerato il contesto pastorale e umano monferrino, che Radicati si trovava di fronte a parecchi ribelli, spiriti riottosi e disobbedienti per natura, inoltre aveva a che fare con molte teste dure, probabilmente assai più dure della sua. Così agiva d'impeto, con spirito militaresco traslato nella vita ecclesiastica che, per altro, allora rigurgitava di metafore prese dal mondo delle armi. È possibile che il nuovo vescovo mantenesse la mentalità astratta caratteristica di molti uomini d'arme e soprattutto di certi giuristi, entrambi abituati a pensare e a realizzare le cose senza valutare bene a fondo gli uomini. Ma è ancora più verosimile che egli volesse costruire il proprio episcopato sull'esempio di san Carlo Borromeo che voleva il vescovo animatore e centro di tutta la vita diocesana.

Del resto la formazione chiericale ed episcopale di Radicati era avvenuta nella Città Eterna. Nel ritratto giovanile a olio su tela conservato nel seminario di Casale, il vescovo mostra la sua ‘romanità’ persino nell'uso del colletto romano (alcuni vescovi casalesi successivi, Dalla Chiesa, Della Marmora, Villaret, adotteranno invece il *rabat* alla francese e alla piemontese). Aveva in mente il centralismo romano. I gesuiti l'avevano di sicuro

<sup>208</sup> DE CONTI, 1841, VIII, p. 736.

<sup>209</sup> MININA, 1887, p. 149.

educato al curialismo, al rispetto assoluto dell'autorità pontificia. Inoltre il presule sapeva di poter vantare davanti ai sudditi ecclesiali non poco credito derivante dallo scampato pericolo dell'assedio del 1706.

Ripeto che Radicati è uomo coraggioso. Personalmente, insieme alla sua famiglia sopporta una sorta di persecuzione da parte delle autorità di governo piemontesi<sup>210</sup>. Anzi, il prelado riceve una “*scomunica politica*” dalla corte di Torino. Perché non si adegua, non si allinea. Non ascolta le lezioni della corte e del governo e le “*lavate di tonsura*”, nonostante gli atti di ossequio formale alla sovranità. I contrasti tra il vescovo di Casale e il potere politico erano iniziati già ai tempi del duca Ferdinando Carlo. Tuttavia l'assolutismo e il giurisdizionalismo di casa Gonzaga espressi dall'ultimo regnante erano atteggiamenti blandi e accomodanti a confronto di quelli assai più energici di casa Savoia.

Il vescovo Radicati, nonostante le fonti torinesi affermino il contrario<sup>211</sup>, formalmente rimane rispettoso della sovranità civile, secondo il modello rappresentato da san Pietro apostolo che suggerisce l'obbedienza non solo ai governanti “*bonis et modestis*” ma “*etiam discolis*”<sup>212</sup>. Ad esempio espone il ritratto del duca di Savoia sul portale della cattedrale dopo la conquista piemontese del Monferrato; invita i sudditi diocesani a rendere grazie in occasione delle nozze del principe di Piemonte Carlo Emanuele con la principessa Anna Cristina Luisa di Sulzbach<sup>213</sup> e di altri eventi della famiglia reale. Tuttavia agisce con una certa indipendenza che gli è riconosciuta dal diritto canonico, non dalla prassi sabauda<sup>214</sup>: sovente si muove dentro e fuori la diocesi; invitato a lasciare la capitale del Monferrato, si reca a Livorno Vercellese<sup>215</sup>, circola da Vercelli a Milano, Piacenza e Parma, e visita suo fratello il conte Gerolamo relegato a Novi (dopo i fatti delle pecore di Frassinello) sempre senza la licenza di sua maestà<sup>216</sup>, tutti episodi che nel giudizio congenitamente burocratico dei funzionari sabaudi sono altrettanti “*excessi*” del vescovo di Casale.

Il suo inconveniente maggiore, a giudizio di chi valuta oggi la situazione sotto il profilo storico-giuridico, è di tentare di amministrare la diocesi secondo il diritto canonico interpretato dalla curia romana, non secondo l'interpretazione accomodata *ad usum delphini* della corte di Torino; di conseguenza non si adegua subito alle norme generali

<sup>210</sup> Le quali reputano una costante simulazione l'atteggiamento del presule: cfr. ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 3, n. 4, *Copia di lettera del vescovo Radicati, quale domanda a sua santità un qualche sovvenimento fingendo essere ridotta a stato deplorabile la famiglia del conte suo fratello per simulate ingiustizie e persecuzioni*, del 5 agosto 1724. Lo accusano di fare il doppio giuoco nelle trattative del nuovo concordato: *ibidem*, marzo 4, n. 7, *Lettere e viglietti di monsignor Radicati a sua maestà, al marchese d'Ormea e al marchese del Borgo, nelle quali finge di volersi adoprare a vantaggio del termine delle pendenze fra la corte di Roma e di Torino*.

<sup>211</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. II, marzo 4, n. 18, *Memoria de' fatti da quali si conosce non essere radicata nel vescovo di Casale quella devozione e rispetto dovuta al suo sovrano*.

<sup>212</sup> I Petr., 2, 18.

<sup>213</sup> ASTO, Corte, *Materie ecclesiastiche*, arcivescovadi e vescovadi, Casale, cat. I, marzo 1, n. 13, lettera circolare del vescovo Radicati del 22 gennaio 1722.

<sup>214</sup> L'assenso sovrano alla circolazione di vescovi e abati era una pretesa consuetudinaria sabauda che suscitava periodiche reazioni di condanna da parte della Santa Sede. Cfr. DELLA PORTA, 1903, pp. 70-71.

<sup>215</sup> Cfr. *ibidem*, marzo 2, n. 1, *Parere del primo presidente [del Senato di Casale] Ardizzone sopra il passaggio del vescovo di Casale Radicati dalla sua residenza in detta città al luogo di Livorno*, del 19 e 20 aprile 1714, dove si censura la “*irregolare sua condotta*” e si segnalano i pericoli rappresentati dalla permanenza in Casale per “*la quiete privata, e pubblica del Monferrato*”.

<sup>216</sup> *Ibidem*, marzo 2, n. 1, *Memoria del marchese di Castagnole governatore di Casale sopra la partenza del vescovo Radicati*, del 29 aprile 1715.

di diritto pubblico o di altro genere applicate dal governo sabauda quando le ritiene incongrue alla vita diocesana. Inoltre, in caso di dubbi o problemi insorti nel governo pastorale, preferisce rivolgersi alle sacre congregazioni romane piuttosto che ai funzionari torinesi. Il vescovo Pietro Secondo pretende di servire prima di tutto l'altare, non il trono dei regnanti. Perciò Radicati appare un eccentrico, uno stravagante, per non dire di peggio, quasi un provocatore rispetto all'autorità regia, comunque un soggetto da emarginare. La dinastia dei Savoia un presule così l'ha immaginato soltanto negli incubi peggiori.

Vincenzo De Conti liquida la *persona* del vescovo Radicati con un commento disinvolto e riduttivo, verosimilmente basato su ricordi curiali e dei suoi due "zioni" canonici della cattedrale tenacemente giansenisti e naturalmente contrari al *Vescovone*<sup>217</sup>. Ma sul *governo ecclesiastico* attuato dal prelado è obbligato ad ammettere che "la sua diocesi fu assai bene regolata [...] ma fu più regolata con politica, che coll'ecclesiastica e la mancanza di dottrina"<sup>218</sup> fece, che non diede il dovuto termine alle cose. È però più da compatire che da biasimare, mentre con tanti affari, con tante persecuzioni, è ancora assai che abbia fatte tante cose, e questa città e diocesi avrebbe avuto bisogno d'un successore di egual spirito, ma di maggior dottrina per raddrizzare e per eseguire le sue idee"<sup>219</sup>.

Dopo la fine di Radicati a Osimo<sup>220</sup>, l'elogio migliore gliel'ha scritto il successore nella sede casalese, antico suddito sabauda prima di entrare in religione, il vescovo Pietro Gerolamo Caravadossi o. p.:

*Casalensium plerique optime norunt Radicatum, virum, inquam, singulari virtute non mediocrem, cultus divini, salutisque animarum zelo plenum, in rebus tum spiritualibus, tum temporalibus gerendis, expertem, optimi consilii, clarae mentis, et sani iudicii virum*<sup>221</sup>.

Tale encomio solenne e lapidario sembra fatto apposta per essere scolpito su quel monumento<sup>222</sup> che un giorno o l'altro, per debito di gratitudine e d'onore, Casale dedicherà al suo vescovo, 'suo' come nessun altro, Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella.

<sup>217</sup> "Era esso monsignore di naturale pronto, fervido, e politico; sapeva ridere e piangere quando voleva, e raggirava le cose a suo piacere, come nella provvista de' benefici, massime curati, usando le rinuncie in modo che provvedeva chi voleva, e come voleva, ed alle volte nella vacanza di qualche parrocchia faceva fare varie rinuncie, acciò il tutto gli andasse a genio. I concorsi, ne' quali il vescovo ha ben poco arbitrio, gli raggirava in tal maniera, che non vi concorrevano se non chi aveva volontà di provvedere". DE CONTI, 1841, IX, p. 14.

<sup>218</sup> L'espressione mi sembra che voglia alludere alla scarsa conoscenza della teologia.

<sup>219</sup> *Ibidem*.

<sup>220</sup> A cui seguì una sorta di *damnatio memoriae* pubblica causata dalla politica di Stato, accompagnata dall'oltraggio postumo della negazione delle esequie *absente corpore* nella cattedrale casalese come antico vescovo. Di fronte alla richiesta dei congiunti di monsignor Radicati, il vescovo Caravadossi chiese istruzioni a Torino sulla modalità di officiare le esequie *absente corpore* al presule defunto e gli venne risposto "dovergli fare i funerali come cavaliere privato e non come vescovo" DE CONTI, 1841, IX, p. 453.

<sup>221</sup> Riportato da MININA, 1887, p. 148. Caravadossi non sembra proprio limitarsi a compiere una difesa d'ufficio nel dichiarare che il vescovo Radicati sapeva bene quel che faceva. Pure Caravadossi talvolta si mostrò insofferente alle istruzioni di governo ecclesiastico provenienti da Torino.

<sup>222</sup> Una degna iniziativa, di cui già si parlò con monsignor Zaccheo, sarebbe la traslazione del sepolcro di monsignor Radicati a Casale nella cattedrale di sant'Evasio che per ventisette anni fu sede del *Vescovone*.

## BIBLIOGRAFIA

ANTOINE, 1757, Paulus Gabriel Antoine, *Theologia moralis universa, Pars prima*, I, Romae, et prostant Venetiis, apud haeredes Balleonios.

ASTUTI, 1967, Guido Astuti, *La formazione dello stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino.

BACCRABIÈRE, 1965, George Baccrabière, *Visite canonique de l'évêque*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris.

BARBOSA, 1650, 1649, Augustinus Barbosa, *De officio et potestate episcopi*, Lugduni.

BELLOMO, 2016, Manlio Bellomo, *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte.

BENZONI, 1996, Gino Benzoni, *Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers*, in D.B.I., 46, Roma.

BESUTTI, 2003, Paola Besutti, *Guglielmo Gonzaga*, in D.B.I., 61, Roma.

*Caerimoniale episcoporum*, 1752, WWW.ceremoniaire.net

*Canones et decreta*, 1744, *Sacrosancti et oecumenici concilii tridentini [...] Canones et Decreta*, Lugduni.

CARMELITANE SCALZE DI MONCALIERI, 2006, *Nel cuore della città assediata, una seminatrice di speranza*, in *Torino 1706. Memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706 tra spirito europeo e identità regionale, Atti del Convegno – Torino 29 e 30 settembre 2006*, a cura di GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, ROBERTO SANDRI GIACHINO, GIANCARLO MELANO, PIERGIUSEPPE MENIETTI, II, Torino.

CASTRONOVO, 1973, Valerio Castronovo, *Caissotti, Carlo Luigi*, in D.B.I., 16, Roma.

CLAEYS BOUUAERT, 1949, François CLAEYS BOUUAERT, *Diocèse*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris, coll. 1257-1267.

*Codex iuris canonici*, 1917, Romae.

CORNAGGIA MEDICI, 1937, Gabriel Cornaggia Medici, *Les Bénéfices en Italie, 5. Duché de Mantoue*, [all'interno della più ampia voce *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*], in *Dictionnaire de droit canonique*, II, Paris.

DE BONO, 1734, Hieronimus De Bono, *De casalensis ecclesiae origine atque progressu [...] historica narratio*, Augustae Taurinorum.

DE CERTAU, 1977, Michel De Certau, *Carlo Borromeo, santo*, in D.B.I., 20, Roma.

DE CONTI, 1794, Giuseppe De Conti, *Ritratto della città di Casale scritto dal casalese canonico Giuseppe De Conti nell'anno 1794*, edito a cura di Gabriele Serrafero, Casale Monferrato s. d. [ma 1966].



- DE CONTI, I- XI, 1838-1842, Vincenzo De Conti, *Notizie storiche della Città di Casale e del Monferrato*, Casale.
- DELLA PORTA, 1903, Guglielmo Della Porta, *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Niccolò V*, Torino.
- DI RICALDONE, I-II, 1972, Giuseppe Aldo Di Ricaldone, *Annali del Monferrato (951-1708)*, Torino.
- DIONISOTTI, I-II, 1881, Carlo Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino.
- DREI 2009, Giovanni Drei, *I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia italiana*, a cura di MASSIMO GALLI, Parma.
- ENGEL 1742 b, Ludovicus Engel, *Manuale parochorum*, Beneventi, 1742, prostat Venetiis, in Typographia Balleoniana.
- ENGEL, 1742 a, Ludovicus Engel, *Collegium universi iuris canonici*, Beneventi, 1742, prostat Venetiis, in Typographia Balleoniana.
- FERRARIS, I-IX, 1885-1899, Lucius Ferraris, *[Prompta] bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, Romae.
- Friedberg-ruffini, 1893, Emil Friedberg-Francesco Ruffini, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico e evangelico*, Torino.
- GABOTTO, 1950, Luigi Gabotto, *Storie d'altri tempi. Episodi e ricordi di vita casalese e monferrina*, Casale Monferrato.
- GABRIELLI, 1935, Noemi Gabrielli, *L'arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo*, Torino Casale Monferrato.
- GASPARRI, 1932, Petrus Gasparri, *Tractatus de matrimonio*, I-II, typis polyglottis Vaticanis.
- GAUDEMET, 1998, Jean Gaudemet, *Storia del diritto canonico, Ecclesia et Civitas*, traduzione italiana di ALESSANDRA RUZZON e TIZIANO VANZETTO, Milano.
- GENTA, 1992, *Appunti di diritto comune*, a cura di SCENZA RICCO, Firenze.
- GIORCELLI, 1904, Giuseppe Giorcelli, *La scomunica del conte Giacomo Nemours di Frassinello Monferrato nella cattedrale di Casale (15 giugno 1713)*, in <<Rivista di storia arte archeologia per la provincia di Alessandria>>, XVIII (1904), pp. 1-7 dell'estratto.
- GRACIÁN, 1986, Baltasar Gracián, *Oracolo manuale e arte di prudenza*, traduzione e note di ANTONIO GASPARETTI, 1986.
- GROSSI, 1995, Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma.
- JEMOLO, 1914, Arturo Carlo Jemolo, *Chiesa e Stato negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Torino.
- LAMBERTINI, 1755, [Prosperus Lambertini], *SS. D. N. Benedicti papae XIV, De synodo dioecessana*, Romae.
- LEWIS, 1960, Lesley Lewis, *Albani, Alessandro*, in D.B.I., I, 1960.
- LUPANO, 2000 a, Alberto Lupano, *La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto, (L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto Atti del convegno di studi, Alessandria-Casale Monferrato 28-29-30 ottobre 1999)*, San Salvatore Monferrato.

LUPANO, 2000 b, Alberto Lupano, *Gli statuti del capitolo di Sant'Evasio nel secolo XVI*, in *Atti del Convegno Il Duomo di Casale. Storia, arte e vita liturgica, Casale Monferrato, 16-18 aprile 1999*, Novara.

LUPANO, 2001, Alberto Lupano, *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénaats de la Maison de Savoie. (Ancien régime – Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G. S. Pene Vidari (Torino 2001).

LUPANO, 2001, Alberto Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino.

LUPANO, 2006, Alberto Lupano, *Sant'Evasio tra fede e scienza, storia e tradizione*, Casale Monferrato.

LUPANO, 2007, Alberto Lupano, *1706: i Savoia a Casale*, in *Torino 1706. Memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706 tra spirito europeo e identità regionale*, *Atti del Convegno – Torino 29 e 30 settembre 2006*, a cura di GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, ROBERTO SANDRI GIACHINO, GIANCARLO MELANO, PIERGIUSEPPE MENIETTI, II, Torino.

LUPANO, 2008, Alberto Lupano, *La realtà ecclesiale casalese dal XVI al XVIII secolo*, in *La Compagnia di Gesù a Casale e nel Monferrato dai Gonzaga ai Savoia, Nuovi studi e ricerche*, Torino.

LUPANO, 2010, Alberto Lupano, *Il Ducato del Monferrato e il dominio sabauda*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie, Actes du colloque International de Nice, 29 novembre-1er décembre 2007, P.R.I.D.A.E.S., teste réunis par MARC ORTOLANI, OLIVIER VERNIER, MICHEL BOTTIN*, Nice.

LUPANO, 2012, Alberto Lupano, <<*Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia*>>. *Aspetti penalistici nei territori sabaudi e subalpini d'età moderna*, a cura di MARCO CAVINA, Bologna.

LUPANO, 2014, Alberto Lupano, *Tra Legazia apostolica di Sicilia, Santa Sede e diocesi subalpine: questioni giurisdizionalistiche per Re Vittorio Amedeo II*, in *Utrecht 1713. I trattati che aprirono le porte d'Italia ai Savoia. Studi per il terzo centenario*, a cura di GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO E GIANCARLO MELLANO, Torino.

MANNO, tomo XXV, Antonio Manno, *Il patriziato subalpino*, dattiloscritto. in Biblioteca reale di Torino, cons. AR. II. 20.

MANZONI, 1969, Alessandro Manzoni, *I promessi sposi*, Roma 1969.

MERLOTTI, 1979, Andrea Merlotti, *Ormea, Carlo Vincenzo Ferrero, marchese d'Ormea*, in D.B.I., 79, Roma.

MERLOTTI, 2005, Andrea Merlotti, “*Clarescunt sub sole novo*”? *Note sulla nobiltà casalese nello Stato sabauda del Settecento*, in *Francesco Ottavio Magnocavallo (1707-1788). Architettura letteratura e cultura europea nell'opera di un casalese*, *Atti del convegno (Casale-Moncalvo), 11-12 ottobre 2002 a cura di Antonella Perin e Carlenrica Spantigati*, Casale Monferrato, pp. 27-47.

MININA, 1887, Giovanni Minina, *Della Chiesa casalese. Il santo patrono. La cattedrale. I vescovi. Cenni storici*, Casale Monferrato.

- MOLA DI NOMAGLIO, 2006, Gustavo Mola di Nomaglio, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo*, Lanzo Torinese.
- MONGIANO, 1993, Elisa Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato tra XVI e XVIII secolo*, in Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento. *Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte, Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993*, a cura di DANIELA FERRARI, Roma.
- MORONI, 1840-1879, I-CIX, Gaetano Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia.
- MOSCONE 2004, Felice Moscone, *I vescovi di Casale Monferrato nel XX secolo*, Casale Monferrato.
- MOTTA, 1933, Achille Motta, *Vezzolano. Memorie storico-religiose artistiche-illustrate*, Milano.
- PONTAS, 1744, I-III, Joannes Pontas, *Dictionarium casuum conscientiae, Venetiis. Pontificale romanum*, 1770, Venetiis.
- Prima romana synodus A. D. MDCCCCLX*, 1960, s. l. [ma Città del Vaticano].
- Relazione istorica*, 1713, *Relazione istorica delle vertenze, che si trovano pendenti tra la corte di Roma e quella del re di Sardegna allorché fu assunto al pontificato Benedetto XIII*, Torino.
- RITZLER, SEFRIN, V, 1952, Remigius Ritzler, Pirminus Sefrin, *Hierachia catholica medii et recentioris aevi*, Patavii.
- RITZLER, SEFRIN, VI, 1958, Remigius Ritzler, Pirminus Sefrin, *Hierachia catholica medii et recentioris aevi*, Patavii.
- RIVETTA, 1809, Giorgio Rivetta, *Fatto storico della città di Casale*, Casale, s. d. [ma 1809].
- RUFFINI, 1992, Francesco Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, a cura di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Premessa di Arturo Carlo Jemolo, Bologna.
- SABA-RIMOLDI, 1998, Agostino Saba-Antonio Rimordi, *Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, santo*, in *Bibliotheca Sanctorum*, III, Romae, 1962, IV edizione, Romae 1998.
- Sacrosanctum concilium tridentinum*, 1743, [Canones et decreta] Bassani.
- SALETTA, 1675, Iacobus Hyacinthus Saletta, *Decretorum Montisferrati nova et amplissima collectio*, Casali.
- SPRETI, I-VI, 1928-1932, Vittorio Spreti, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano.
- ULIANICH, 1960, Boris Ulianich, *Altemps, Marco Sittico*, in D.B.I., 1, Roma.
- VIALE FERRERO, 1966, Mercedes Viale Ferrero, *Ritratto di Casale*, Torino.
- VIORA, 1986, Mario Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, 1928, ristampa anastatica, Torino.
- VITTONI, I, 1904, Carlo Vittone, *Casa Savoia il Piemonte e Chivasso*, Torino.

## INDICE

Premessa	pag.	5
LA DIOCESI DI CASALE E IL CONCILIO TRIDENTINO	pag.	13
MONSIGNOR RADICATI ORDINARIO DIOCESANO 'EXTRA ORDINEM'	pag.	16
L'ASSEDIO DI CASALE DEL 1706: IL VESCOVO ' <i>DEFENSOR CIVITATIS</i> '	pag.	22
IL FALDISTORIO CONTESO DEL DUCA FERDINANDO CARLO GONZAGA	pag.	24
LE ALLEGRE GENTILDONNE DI CASALE; IL CARNEVALE DEGLI ECCLESIASTICI; I PREDICATORI	pag.	25
MONSIGNOR RADICATI E I CATECHISMI	pag.	30
IL VESCOVO RADICATI E I CANONICI DELLA CATTEDRALE	pag.	32
MONSIGNOR RADICATI CONCEDE IL PORTO D'ARMI	pag.	35
IL VESCOVO RADICATI E LA DIFFICILE ARISTOCRAZIA CASALESE	pag.	40
<i>TAMETSI IURE CORREPTI FUERINT, MAGNOPERE TAMEN EUM ODISSE: UN CAMPIONARIO DI ACCUSE CONTRO IL VESCOVO</i>	pag.	45
"LA VITA DI QUESTO PRELATO EBBE MOLTI GUAI CON OGNI SORTA DI GENTE"	pag.	53
BIBLIOGRAFIA	pag.	56

**Dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti e documenti**  
(artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 )

Io sottoscritto .....ALBERTO LUPANO..... nato a .....CHIVASSO.....  
il...02.01.1960. residente a TORINO..... Via .....ANTONIO PIGAFETTA ..... n.  
35.....


consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

**dichiaro**

che l'allegata copia della pubblicazione è conforme all'originale dal titolo *Dai Gonzaga ai Savoia: il vescovo Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, pastore, giurista, politico*, Castellamonte, Editrice-Tipografia Baima-Ronchetti e C., 2021, pp. 60, ISBN: 9788831934725

riprodotta per intero da p. 1 a p. 60,  
quindi composta di n. 60 pagine.

TORINO, 25 gennaio 2022

firma per esteso del dichiarante  
.....

*Se la sottoscrizione non è apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità.*

“Art. 19, D.P.R. 445/2000

Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento **conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione**, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.”



LPZS 1994 - OCIV - ROMA



Cognome..... LUPANO  
Nome..... ALBERTO MARINO LORENZO  
nato il..... 02/01/1960  
(atto n..... 00006 1A 1960  
P S.....)  
a..... CHIVASSO (TO)  
Cittadinanza..... ITALIANA  
Residenza..... TORINO  
Via..... VIA PIGAFETTA ANTONIO 35  
Stato civile..... \*\*\*  
Professione..... DOCENTE UNIVERS  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... 1.74  
Capelli..... BIONDI  
Occhi..... AZZURRI  
Segni particolari..... \*\*\*



Firma del titolare *Alberto Marino Lorenzo*  
TORINO il 19/09/2014  
IL SINDACO  
Impronta del dito indice sinistro  
AV2776219  
10.132.44.82  
10:35



**Dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti e documenti**  
(artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 )

Io sottoscritto .....ALBERTO LUPANO..... nato a .....CHIVASSO.....  
il...02.01.1960. residente a TORINO..... Via .....ANTONIO PIGAFETTA ..... n.  
35.....


consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

**dichiaro**

che l'allegata copia della pubblicazione è conforme all'originale dal titolo *Dai Gonzaga ai Savoia: il vescovo Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, pastore, giurista, politico*, Castellamonte, Editrice-Tipografia Baima-Ronchetti e C., 2021, pp. 60, ISBN: 9788831934725

riprodotta per intero da p. 1 a p. 60,  
quindi composta di n. 60 pagine.

TORINO, 25 gennaio 2022


firma per esteso del dichiarante  
.....

*Se la sottoscrizione non è apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità.*

“Art. 19, D.P.R. 445/2000

Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento **conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione**, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.”



LPZS spa - O.C.V. - ROMA



Cognome..... LUPANO  
 Nome..... ALBERTO MARINO LORENZO  
 nato il..... 02/01/1960  
 (atto n..... 00006 1A 1960 P. S. ....))  
 a..... CHIVASSO (TO) .....)  
 Cittadinanza..... ITALIANA  
 Residenza..... TORINO  
 Via..... VIA PIGAFETTA ANTONIO 35  
 Stato civile..... \*\*\*  
 Professione..... DOCENTE UNIVERS  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... 1.74  
 Capelli..... BIONDI  
 Occhi..... AZZURRI  
 Segni particolari..... \*\*\*

  
 Firma del titolare *Alberto Lupano*  
 TORINO li 19/09/2014  
 Il SINDACO  
  
 Impronta del dito indice sinistro  
 AV2776219  
 10.132.44.82  
 10:35  






**Tip. Baima - Ronchetti & C. s.n.c.**  
Vicolo Cassano 3 - 10081 Castellamonte (To)  
Tel. 0124 581209 - Fax 0124 581209  
E-mail: tipobaima@gmail.com

Castellamonte, 13 dicembre 2021

Spett.  
Biblioteca Nazionale  
Centrale di Firenze  
Via Tripoli 36  
50122 Firenze

OGGETTO: invio copia per deposito legale dei titoli da noi pubblicati tra settembre 2021 e dicembre 2021.

- Dai Gonzaga ai Savoia: il vescovo Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, pastore, giurista, politico di Alberto Lupano
- Don Prusò e l'Amelia innamorata di Giuseppe Grinza
- Tra paura e vanità. Storia del Carnevale di Ivrea
- La fretta non è un colore di Silvano Nuvolone
- Rivista Canavèis 37
- Giustizia a Torino tra lacrime e sorrisi

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE  
Ufficio Deposito Legale

L'elenco è conforme al contenuto del plico ai sensi  
dell'art. 7, comma 5 del D. P. R. 252/2006

7929 | 21 | AU

20 | 12 | 2021

Firma dell'incaricato

*lloffetti*

*Distinti saluti.*



**Tip. Baima - Ronchetti & C. s.n.c.**

Vicolo Cassano 3 - 10081 Castellamonte (To)

Tel. 0124 581209 - Fax 0124 581209

E-mail: tipobaima@gmail.com

Castellamonte, 13 dicembre 2021

Spett.  
Biblioteca Nazionale  
Centrale di Roma  
Viale castro Pretorio 105  
00185 Roma

OGGETTO: invio copia per deposito legale dei titoli da noi pubblicati tra settembre 2021 e dicembre 2021.

- / Dai Gonzaga ai Savoia: il vescovo Pietro Secondo Radicati di Coconato e Cella, pastore, giurista, politico di Alberto Lupano
- / Don Prusò e l'Amelia innamorata di Giuseppe Grinza
- / Tra paura e vanità. Storia del Carnevale di Ivrea
- / La fretta non è un colore di Silvano Nuvolone
- / Rivista Canavèis 37
- / Giustizia a Torino tra lacrime e sorrisi

003229

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA  
Ufficio Deposito Legale  
L'elenco è conforme al contenuto del plico, ai sensi  
dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. 252/2006.  
Firma dell'incaricato

24 GEN. 2022

*Distinti saluti.*